SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari. Trimestre gennaio-marzo 2007. Etichette di prodotti fitosanitari modificate con decreti di variazioni tecniche. Trimestre gennaio-marzo 2007.

07A03141

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 19 aprile 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritalin». (Determinazione AIC/N n. 876).

DETERMINAZIONE 19 aprile 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Strattera». (Determinazione n. 437/2007).

07A03653-07A03654

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. **52.**

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attività delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera *a)*;

c) le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

3. Le sorgenti alle quali è stata conferita la qualifica di «sorgente di tipo riconosciuto» ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entità del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.

Art. 2.

Definizioni

1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «sorgente ad alta attività», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto;

b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;

d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente;

e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;

f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera *d)*; nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;

g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;

h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;

i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere più utilizzate;

j) «sorgente dismessa»: sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;

k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro;

l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;

m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.

Capo I

PRATICHE CON SORGENTI

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962.

2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che:

a) la sorgente è stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione è effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente;

b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti;

d) è in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività; tali misure consistono in una delle seguenti possibilità:

1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata;

3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale.

3. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a:

a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica;

b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione:

1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;

2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;

3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2);

c) avere la disponibilità, ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa;

d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante;

e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;

f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere *c)* e *d)*.

Art. 4.

Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea

1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano è tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario è tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.

2. Il cedente è tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni:

a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d)*;

b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7.

3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti.

4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993.

Art. 5.

Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione europea

1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.

2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni:

a) estremi di identificazione del soggetto cessionario;

b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente;

c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario;

d) radionuclide ed attività della sorgente nonché i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente;

f) copia del provvedimento, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente;

g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si è conformato al «Code of conduct on the safety and security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (AIEA), vidimata dalla competente Autorità dello Stato ricevente;

h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attività uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, può rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT.

5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorità dello Stato ricevente:

a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario (detentore cessionario uniformare);

b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali;

c) numero, tipo ed attività delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione;

d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4.

6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di cui al comma 5, lettera *b)*.

7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attività uguale o

superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.

8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni:

a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;

b) radioisotopo ed attività della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima;

c) elementi volti a documentare che:

1) la sorgente è stata prodotta da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale è stata prodotta la sorgente;

2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

9. L'importatore di una sorgente con attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa è tenuto a fornirne copia alle competenti Autorità dello stato esportatore che ne facciano richiesta.

10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

Art. 6.

Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti

1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi:

a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;

b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalità definite nella normativa tecnica nazionale.

2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8.

3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa.

Art. 7.

Libretto di sorgente

1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonché:

a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa;

b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera *a)*;

c) i luoghi di utilizzazione.

2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*.

3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente è consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*; il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni.

Art. 8.

Registro delle sorgenti detenute

1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III.

2. Il detentore deve:

a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente;

b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano;

c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco;

d) effettuare, se il registro è tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso è memorizzato;

e) in caso di variazioni, la periodicità di effettuazione delle copie di cui alla lettera *d)* non può comunque essere superiore a un mese; una periodicità diversa può essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso.

4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale:

a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente;

b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno;

c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua più pratiche con sorgenti;

d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi può altresì chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati.

5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalità di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente.

6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente.

7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attività del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attività non sia nota va riportata l'attività della sorgente al momento della prima immissione sul mercato.

8. Ogni sorgente è individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non è noto o, comunque, non offre garanzie di univocità, il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne dà comunicazione al detentore, il quale è tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera *a)*, a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilità delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

Art. 9.

Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori

1. È istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro è formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il Gestore del Registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Le regioni garantiscono analoghe modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

Art. 10.

Altri obblighi dei detentori

1. Il detentore della sorgente deve altresì:

a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dall'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;

b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*;

c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrità della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;

d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;

e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche.

Art. 11.

Identificazione e apposizione di un contrassegno

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente.

2. Il numero è apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto

riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.

3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie univoco, il detentore è tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinché sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *g)*, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico.

5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 7.

6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinché il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili.

Capo II
SORGENTI ORFANE

Art. 12.
Formazione e informazione sulle sorgenti orfane

1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinché tali soggetti:

a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti;

b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;

c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;

d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

Art. 13.
Emersione di sorgenti orfane

1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purché la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana.

2. La comunicazione è valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana.

3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo è obbligato a:

a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto;

b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo è tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.

Art. 14.
Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi

1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.

3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.

4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

Art. 15.

Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.

Art. 16.

Campagna di recupero delle sorgenti orfane

1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti nonché ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14.

2. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, è redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, è approvato il piano triennale di cui al comma 2.

Art. 17.

Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato

1. L'Operatore nazionale deve:

a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;

b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;

c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera *a)*.

2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.).

3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

4. Il Gestore del Servizio integrato è l'ENEA.

Art. 18.

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunità europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.

Art. 19.

Competenze ispettive e in materia di protezione civile

1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. Per le attività di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

Art. 20.

Coordinamento delle Autorità competenti

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri.

Art. 21.

Relazioni sull'esperienza acquisita

1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 22.

Sanzioni penali

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'arti-

colo 3, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro;

h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro;

i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro.

2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 230 del 1995.

3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995.

4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere è sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995.

5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena può essere diminuita in misura non superiore alla metà.

Art. 23.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono:

a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro;

b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;

e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;

f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995, la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

«*t)* sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;».

2. Sono altresì soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento

della prima immissione sul mercato purché l'attività sia maggiore o uguale al valore indicato nell'allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti una o più sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni all'autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con le apposite prescrizioni.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, notificate alle competenti autorità ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni istanza di nulla osta ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all'allegato IX del suddetto decreto e di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato delle apposite prescrizioni.

5. Alle sorgenti immesse sul mercato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono obbligatori gli adempimenti di cui:

a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, del presente articolo;

c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente è comunque effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*.

8. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, previste nei confronti del Gestore del Registro nazionale e della regione territorialmente competente si effettuano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9.

9. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui ai commi 3, 4 e 5.

10. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano:

a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti dall'articolo 8, comma 8.

Art. 25.

Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di scheda di registrazione riportato nello stesso allegato.

Art. 26.

Invarianza degli oneri

1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

AMATO, *Ministro dell'interno*

TURCO, *Ministro della salute*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

Valore della quantità di radioattività per radionuclide

TABELLA I-1

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
H-3	$4\cdot10^{11}$
Be-7	$2\cdot10^{11}$
C-14	$4\cdot10^{11}$
O-15	$1\cdot10^{9}$
F-18	$1\cdot10^{10}$
Na-22	$5\cdot10^{9}$
Na-24	$2\cdot10^{9}$
Si-31	$6\cdot10^{9}$
P-32	$5\cdot10^{9}$
P-33	$4\cdot10^{11}$
S-35	$4\cdot10^{11}$
Cl-36	$1\cdot10^{11}$
Cl-38	$2\cdot10^{9}$
Ar-37	$4\cdot10^{11}$
Ar-41	$3\cdot10^{9}$
K-40	$9\cdot10^{9}$
K-42	$2\cdot10^{9}$
K-43	$7\cdot10^{9}$
Ca-45	$4\cdot10^{11}$
Ca-47	$3\cdot10^{10}$
Sc-46	$5\cdot10^{9}$
Sc-47	$1\cdot10^{11}$
Sc-48	$3\cdot10^{9}$
V-48	$4\cdot10^{9}$
Cr-51	$3\cdot10^{11}$
Mn-51	$1\cdot10^{9}$
Mn-52	$3\cdot10^{9}$
Mn-52m	$1\cdot10^{9}$
Mn-54	$1\cdot10^{10}$
Mn-56	$3\cdot10^{9}$
Fe-52	$3\cdot10^{9}$
Fe-55	$4\cdot10^{11}$
Fe-59	$9\cdot10^{9}$
Co-55	$5\cdot10^{9}$
Co-56	$3\cdot10^{9}$
Co-57	$1\cdot10^{11}$
Co-58	$1\cdot10^{10}$
Co-58m	$4\cdot10^{11}$
Co-60	$4\cdot10^{9}$
Co-60m	$1\cdot10^{9}$
Co-61	$1\cdot10^{9}$
Co-62m	$1\cdot10^{9}$
Ni-63	$4\cdot10^{11}$
Ni-65	$4\cdot10^{9}$
Cu-64	$6\cdot10^{10}$
Zn-65	$2\cdot10^{10}$
Zn-69	$3\cdot10^{10}$
Zn-69m	$3\cdot10^{10}$
Ga-72	$4\cdot10^{9}$
Ge-71	$4\cdot10^{11}$
As-73	$4\cdot10^{11}$
As-74	$1\cdot10^{10}$
As-76	$3\cdot10^{9}$
As-77	$2\cdot10^{11}$
Se-75	$3\cdot10^{10}$
Br-82	$4\cdot10^{9}$
Kr-74	$1\cdot10^{9}$
Kr-76	$1\cdot10^{9}$
Kr-77	$1\cdot10^{9}$
Kr-79	$1\cdot10^{9}$
Kr-81	$4\cdot10^{11}$
Kr-83m	$1\cdot10^{9}$
Kr-85	$1\cdot10^{11}$
Kr-85m	$8\cdot10^{10}$
Kr-87	$2\cdot10^{9}$
Kr-88	$1\cdot10^{9}$
Rb-86	$5\cdot10^{9}$
Sr-85	$2\cdot10^{10}$
Sr-85m	$5\cdot10^{10}$
Sr-87m	$3\cdot10^{10}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
Sr-89	$6 \cdot 10^{9}$
Sr-90+	$3 \cdot 10^{9}$
Sr-91	$3 \cdot 10^{9}$
Sr-92	$1 \cdot 10^{10}$
Y-90	$3 \cdot 10^{9}$
Y-91	$6 \cdot 10^{9}$
Y-91m	$2 \cdot 10^{10}$
Y-92	$2 \cdot 10^{9}$
Y-93	$3 \cdot 10^{9}$
Zr-95	$2 \cdot 10^{10}$
Zr-97+	$4 \cdot 10^{9}$
Nb-93m	$4 \cdot 10^{11}$
Nb-94	$7 \cdot 10^{9}$
Nb-95	$1 \cdot 10^{10}$
Nb-97	$9 \cdot 10^{9}$
Nb-98	$1 \cdot 10^{9}$
Mo-90	$1 \cdot 10^{9}$
Mo-93	$4 \cdot 10^{11}$
Mo-99	$1 \cdot 10^{10}$
Mo-101	$1 \cdot 10^{9}$
Tc-96	$4 \cdot 10^{9}$
Tc-96m	$4 \cdot 10^{9}$
Tc-97m	$4 \cdot 10^{11}$
Tc-99	$4 \cdot 10^{11}$
Tc-99m	$1 \cdot 10^{11}$
Ru-97	$5 \cdot 10^{10}$
Ru-103	$2 \cdot 10^{10}$
Ru-105	$1 \cdot 10^{10}$
Ru-106+	$2 \cdot 10^{9}$
Rh-103m	$4 \cdot 10^{11}$
Rh-105	$1 \cdot 10^{11}$
Pd-103+	$4 \cdot 10^{11}$
Pd-109	$2 \cdot 10^{10}$
Ag-105	$2 \cdot 10^{10}$
Ag-108m+	$7 \cdot 10^{9}$
Ag-110m	$4 \cdot 10^{9}$
Ag-111	$2 \cdot 10^{10}$
Cd-109	$3 \cdot 10^{11}$
Cd-115	$3 \cdot 10^{10}$
Cd-115m	$5 \cdot 10^{9}$
In-111	$3 \cdot 10^{10}$
In-113m	$4 \cdot 10^{10}$
In-114m	$1 \cdot 10^{11}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
In-115m	$7 \cdot 10^{10}$
Sn-113	$4 \cdot 10^{10}$
Sn-125	$4 \cdot 10^{9}$
Sb-122	$4 \cdot 10^{9}$
Sb-124	$6 \cdot 10^{9}$
Sb-125	$2 \cdot 10^{10}$
Te-123m	$8 \cdot 10^{10}$
Te-125m	$2 \cdot 10^{11}$
Te-127	$2 \cdot 10^{11}$
Te-127m	$2 \cdot 10^{11}$
Te-129	$7 \cdot 10^{9}$
Te-129m	$8 \cdot 10^{9}$
Te-131	$1 \cdot 10^{9}$
Te-131m	$7 \cdot 10^{9}$
Te-132	$5 \cdot 10^{9}$
Te-133	$1 \cdot 10^{9}$
Te-133m	$1 \cdot 10^{9}$
Te-134	$1 \cdot 10^{9}$
I-123	$6 \cdot 10^{10}$
I-125	$2 \cdot 10^{11}$
I-126	$2 \cdot 10^{10}$
I-130	$1 \cdot 10^{9}$
I-131	$3 \cdot 10^{10}$
I-132	$4 \cdot 10^{9}$
I-133	$7 \cdot 10^{9}$
I-134	$3 \cdot 10^{9}$
I-135	$6 \cdot 10^{9}$
Xe-131m	$4 \cdot 10^{11}$
Xe-133	$2 \cdot 10^{11}$
Xe-135	$3 \cdot 10^{10}$
Cs-129	$4 \cdot 10^{10}$
Cs-131	$3 \cdot 10^{11}$
Cs-132	$1 \cdot 10^{10}$
Cs-134	$7 \cdot 10^{9}$
Cs-134m	$4 \cdot 10^{11}$
Cs-135	$4 \cdot 10^{11}$
Cs-136	$5 \cdot 10^{9}$
Cs-137+	$2 \cdot 10^{10}$
Cs-138	$1 \cdot 10^{9}$
Ba-131	$2 \cdot 10^{10}$
Ba-140+	$5 \cdot 10^{9}$
La-140	$4 \cdot 10^{9}$
Ce-139	$7 \cdot 10^{10}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
Ce-141	$2 \cdot 10^{11}$
Ce-143	$9 \cdot 10^{9}$
Ce-144+	$2 \cdot 10^{9}$
Pr-142	$4 \cdot 10^{9}$
Pr-143	$3 \cdot 10^{10}$
Nd-147	$6 \cdot 10^{10}$
Nd-149	$6 \cdot 10^{9}$
Pm-147	$4 \cdot 10^{11}$
Pm-149	$2 \cdot 10^{10}$
Sm-151	$4 \cdot 10^{11}$
Sm-153	$9 \cdot 10^{10}$
Eu-152	$1 \cdot 10^{10}$
Eu-152m	$8 \cdot 10^{9}$
Eu-154	$9 \cdot 10^{9}$
Eu-155	$2 \cdot 10^{11}$
Gd-153	$1 \cdot 10^{11}$
Gd-159	$3 \cdot 10^{10}$
Tb-160	$1 \cdot 10^{10}$
Dy-165	$9 \cdot 10^{9}$
Dy-166	$9 \cdot 10^{9}$
Ho-166	$4 \cdot 10^{9}$
Er-169	$4 \cdot 10^{11}$
Er-171	$8 \cdot 10^{9}$
Tm-170	$3 \cdot 10^{10}$
Tm-171	$4 \cdot 10^{11}$
Yb-175	$3 \cdot 10^{11}$
Lu-177	$3 \cdot 10^{11}$
Hf-181	$2 \cdot 10^{10}$
Ta-182	$9 \cdot 10^{9}$
W-181	$3 \cdot 10^{11}$
W-185	$4 \cdot 10^{11}$
W-187	$2 \cdot 10^{10}$
Re-186	$2 \cdot 10^{10}$
Re-188	$4 \cdot 10^{9}$
Os-185	$1 \cdot 10^{10}$
Os-191	$1 \cdot 10^{11}$
Os-191m	$4 \cdot 10^{11}$
Os-193	$2 \cdot 10^{10}$
Ir-190	$7 \cdot 10^{9}$
Ir-192	$1 \cdot 10^{10}$
Ir-194	$3 \cdot 10^{9}$
Pt-191	$4 \cdot 10^{10}$
Pt-193m	$4 \cdot 10^{11}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
Pt-197	$2 \cdot 10^{11}$
Pt-197m	$1 \cdot 10^{11}$
Au-198	$1 \cdot 10^{10}$
Au-199	$1 \cdot 10^{11}$
Hg-197	$2 \cdot 10^{11}$
Hg-197m	$1 \cdot 10^{11}$
Hg-203	$5 \cdot 10^{10}$
Tl-200	$9 \cdot 10^{9}$
Tl-201	$1 \cdot 10^{11}$
Tl-202	$2 \cdot 10^{10}$
Tl-204	$1 \cdot 10^{11}$
Pb-203	$4 \cdot 10^{10}$
Pb-210+	$1 \cdot 10^{10}$
Pb-212+	$7 \cdot 10^{9}$
Bi-206	$3 \cdot 10^{9}$
Bi-207	$7 \cdot 10^{9}$
Bi-210	$1 \cdot 10^{10}$
Bi-212+	$7 \cdot 10^{9}$
Po-203	$1 \cdot 10^{9}$
Po-205	$2 \cdot 10^{9}$
Po-207	$1 \cdot 10^{9}$
Po-210	$4 \cdot 10^{11}$
At-211	$2 \cdot 10^{11}$
Rn-220+	$2 \cdot 10^{9}$
Rn-222+	$3 \cdot 10^{9}$
Ra-223+	$4 \cdot 10^{9}$
Ra-224+	$4 \cdot 10^{9}$
Ra-225	$2 \cdot 10^{9}$
Ra-226	$2 \cdot 10^{9}$
Ra-227	$1 \cdot 10^{9}$
Ra-228+	$6 \cdot 10^{9}$
Ac-228	$6 \cdot 10^{9}$
Th-226+	$2 \cdot 10^{9}$
Th-227	$1 \cdot 10^{11}$
Th-228+	$5 \cdot 10^{9}$
Th-229+	$5 \cdot 10^{10}$
Th-230	$1 \cdot 10^{11}$
Th-231	$4 \cdot 10^{11}$
Th-234+	$3 \cdot 10^{9}$
Pa-230	$2 \cdot 10^{10}$
Pa-231	$4 \cdot 10^{10}$
Pa-233	$5 \cdot 10^{10}$
U-230+ (F)	$4 \cdot 10^{11}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
U-230+ (M)	$4 \cdot 10^{11}$
U-230+ (S)	$3 \cdot 10^{11}$
U-231	$2 \cdot 10^{9}$
U-232+ (F)	$4 \cdot 10^{11}$
U-232+ (M)	$4 \cdot 10^{11}$
U-232+ (S)	$1 \cdot 10^{11}$
U-233 (F)	$4 \cdot 10^{11}$
U-233 (M)	$4 \cdot 10^{11}$
U-233 (S)	$4 \cdot 10^{11}$
U-234 (F)	$4 \cdot 10^{11}$
U-234 (M)	$4 \cdot 10^{11}$
U-234 (S)	$4 \cdot 10^{11}$
U-236 (M)	$4 \cdot 10^{11}$
U-236 (S)	$4 \cdot 10^{11}$
U-237	$1 \cdot 10^{9}$
U-239	$1 \cdot 10^{9}$
U-240	$1 \cdot 10^{9}$
Np-237+	$2 \cdot 10^{11}$
Np-239	$7 \cdot 10^{10}$
Np-240	$1 \cdot 10^{9}$
Pu-234	$2 \cdot 10^{9}$
Pu-235	$2 \cdot 10^{9}$
Pu-236	$3 \cdot 10^{11}$
Pu-237	$2 \cdot 10^{11}$
Pu-238+	$1 \cdot 10^{11}$
Pu-239	$1 \cdot 10^{11}$

Radionuclide	Quantità di radioattività (Bq)
Pu-240	$1 \cdot 10^{11}$
Pu-241	$4 \cdot 10^{11}$
Pu-242	$1 \cdot 10^{11}$
Pu-243	$1 \cdot 10^{9}$
Pu-244	$4 \cdot 10^{9}$
Am-241	$1 \cdot 10^{11}$
Am-242	$1 \cdot 10^{9}$
Am-242m+	$1 \cdot 10^{11}$
Am-243+	$5 \cdot 10^{10}$
Cm-242	$4 \cdot 10^{11}$
Cm-243	$9 \cdot 10^{10}$
Cm-244	$2 \cdot 10^{11}$
Cm-245	$9 \cdot 10^{10}$
Cm-246	$9 \cdot 10^{10}$
Cm-247	$3 \cdot 10^{10}$
Cm-248	$2 \cdot 10^{8}$
Bk-249	$4 \cdot 10^{11}$
Cf-246	$2 \cdot 10^{9}$
Cf-248	$4 \cdot 10^{11}$
Cf-249	$3 \cdot 10^{10}$
Cf-250	$2 \cdot 10^{11}$
Cf-251	$7 \cdot 10^{10}$
Cf-252	$5 \cdot 10^{8}$
Cf-253	$4 \cdot 10^{11}$
Cf-254	$1 \cdot 10^{7}$

Note:

a) Nella Tabella I-1, per i radionuclidi indicati con il suffisso "+", il valore della quantità di radioattività comprende il contributo dei radionuclidi figli.

b) Nella Tabella I-1 per gli isotopi dell'uranio, ove indicato, F denota un'eliminazione rapida dai polmoni, M denota un'eliminazione moderata dai polmoni, S denota un'eliminazione lenta dai polmoni, secondo quanto riportato nell'Allegato IV del decreto legislativo n. 230 del 1995.

c) Escluso il tritio (^{3}H) utilizzato nei quadranti di strumenti di misura o di segnalazione.

d) Per il radio 226 e per l'americio 241 il valore della quantità di radioattività riportato nella Tabella I-1 comprende le sorgenti di neutroni con berillio.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 5, comma 1)

Valore della quantità di radioattività per i radionuclidi di Categoria 1 e di Categoria 2 riportati nel "*Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources*", allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 della Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA)

Radionuclide	Categoria 1 (TBq)	Categoria 2 (TBq)
Am-241	$6 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-1}$
Am-241/Be	$6 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-1}$
Au-198	$2 \cdot 10^{2}$	2
Cd-109	$2 \cdot 10^{4}$	$2 \cdot 10^{2}$
Cf-252	$2 \cdot 10^{1}$	$2 \cdot 10^{-1}$
Cm-244	$5 \cdot 10^{1}$	$5 \cdot 10^{-1}$
Co-57	$7 \cdot 10^{2}$	7
Co-60	$3 \cdot 10^{1}$	$3 \cdot 10^{-1}$
Cs-137	$1 \cdot 10^{2}$	1
Fe-55	$8 \cdot 10^{5}$	$8 \cdot 10^{3}$
Gd-153	$1 \cdot 10^{3}$	$1 \cdot 10^{1}$
Ge-68	$7 \cdot 10^{2}$	7
Ir-192	$8 \cdot 10^{1}$	$8 \cdot 10^{-1}$
Ni-63	$6 \cdot 10^{4}$	$6 \cdot 10^{2}$
Pd-103	$9 \cdot 10^{4}$	$9 \cdot 10^{2}$
Pm-147	$4 \cdot 10^{4}$	$4 \cdot 10^{2}$
Po-210	$6 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-1}$
Pu-238	$6 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-1}$
Pu-239/Be	$6 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-1}$
Ra-226	$4 \cdot 10^{1}$	$4 \cdot 10^{-1}$
Ru-106(Rh-106)	$3 \cdot 10^{2}$	3
Se-75	$2 \cdot 10^{2}$	2
Sr-90(Y-90)	$1 \cdot 10^{3}$	$1 \cdot 10^{1}$
Tl-204	$2 \cdot 10^{4}$	$2 \cdot 10^{2}$
Tm-170	$2 \cdot 10^{4}$	$2 \cdot 10^{2}$
Yb-169	$3 \cdot 10^{2}$	3

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 7, comma 1)

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITA' (High Activity Seales Sources – HASS) (i dati in corsivo sono facoltativi)

1. **Numero di identificazione HASS:**	2. **Generalità del detentore autorizzato** Codice Fiscale: Nome: Indirizzo: Paese: Fabbricante: ☐ Fornitore: ☐ Utilizzatore: ☐	3. **Ubicazione HASS** (uso o stoccaggio) se diversa da 2 Nome: Indirizzo: Uso fisso ☐ Stoccaggio (mobile) ☐
4. **Registrazione** Data della prima registrazione Data di trasferimento della registrazione nel file cronologico	5. **Autorizzazione** Numero: *Data del rilascio:* *Data di scadenza:*	6. **Controllo operativo HASS** Data: Data:
7. **Caratteristiche HASS**	8. **Ricezione HASS**	Data: Data:
Radionuclide:	Data di ricezione:	Data:
Attività alla data di fabbricazione o della prima immissione sul mercato:	Provenienza: Codice Fiscale:	Data:
Data di fabbricazione:	Nome:	Data: Data:
Fabbricante/Fornitore: ([1])	Indirizzo:	Data:
Nome:	Paese	Data:
Indirizzo:	Fabbricante: ☐ Fornitore: ☐ Altro utilizzatore: ☐	Data:
Paese:		Data:
Caratteristiche fisiche e chimiche:	9. **Trasferimento HASS**	10. **Altre informazioni** *Smarrimento:* ☐ *Data dello smarrimento:*
Identificazione del tipo di sorgente:	Data del trasferimento:	*Furto:* ☐ *Data del furto:*
Identificazione della capsula:	Destinatario:	*si* ☐ *no* ☐
Classificazione ISO:	Codice Fiscale: Nome:	*data* *Ritrovamento:*
Classificazione ANSI:	Indirizzo:	*luogo*
Certificato speciale:	Paese:	*Altre informazioni:*
Numero catalogo IAEA:	Fabbricante: ☐ Fornitore: ☐ Altro utilizzatore: ☐	
	Impianto riconosciuto:	

([1]) Qualora il fabbricante della sorgente abbia sede fuori della Comunità, invece del suo nome e indirizzo possono essere forniti quelli dell'importatore/fornitore

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'Allegato A della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

— La direttiva 2003/122/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

— La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, reca: «Impiego pacifico dell'energia nucleare.».

— Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, reca: «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».

— Il comma 99 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), così recita:

«99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 26, del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse così recita:

«Art. 26 *(Sorgenti di tipo riconosciuto)*. — 1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.».

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 230, del 1995, si vedano le note alle premesse.

— Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1961, così recitano:

«Art. 4. — Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.».

«Art. 5. — Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».

— L'art. 21, e gli articoli da 27 a 31, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recitano:

«Art. 21 *(Trasporto di materie radioattive)*. — 1. Per il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.

2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli eventuali esoneri.».

«Art. 27 *(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni)*. — 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1-*bis*. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

2-*bis*. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-*bis*, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-*bis* e relativi provvedimenti di attuazione.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.

4-*ter*. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.

4-*quater*. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.».

«Art. 28 *(Impiego di categoria A)*. — 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.».

«Art. 29 *(Impiego di categoria B)*. — 1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.».

«Art. 30 *(Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti)*. — 1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'àmbito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.

3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».

«Art. 31 *(Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi)*. — 1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché eventuali.».

— Il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.».

— L'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), così recita:

«Art. 161 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali

società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.».

— L'art. 61, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 61 *(Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)*. — 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'art. 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 82;

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera *c)*;

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera *c)*, usino i mezzi di cui alla lettera *d)* ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera *e)*;

g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'art. 81 concernente il lavoratore stesso.

4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera *f)*, nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'art. 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'art. 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera *d)*.

4-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.».

Note all'art. 4:

— L'art. 27 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 27 *(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni)*. — 1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

1-*bis*. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

2-*bis*. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-*bis*, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-*bis* e relativi provvedimenti di attuazione.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego di microscopi elettronici.

4-*ter*. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B.

4-*quater*. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni.».

— Il regolamento Euratom n. 1493/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 19 giugno 1993, n. 148.

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonché per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, nonché per la legge n. 1860 del 1962 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Gli articoli 92 e 100 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recitano:

«Art. 100 *(Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone)*. — 1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.».

«Art. 92 *(Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali)*. — 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del Servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall'art. 59, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'art. 96.

2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale.

3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.».

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 61 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 13:

— Per gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le vedi note all'art. 3.

— Gli articoli 22, 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recitano:

«Art. 22 *(Comunicazione preventiva di pratiche)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L'ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5;

b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5;

c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere *a)* o *b)*, purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;

2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 $\mu Sv\ h^{-1}$;

4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 26;

d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera *e)*, che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 $\mu Sv\ h^{-1}$;

e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 $\mu Sv\ h^{-1}$;

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.

3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.

4. Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.

5. Con il decreto di cui all'art. 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e le modalità di notifica delle pratiche di cui al comma 1.».

«Art. 136 *(Contravvenzioni al capo V)*. — 1. Chiunque viola gli obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.

2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui all'art. 18-*bis*, comma 1, e all'art. 21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.».

«Art. 137 *(Contravvenzioni al capo VI)*. — 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.».

— Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— L'art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 121 *(Piano nazionale di emergenza)*. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con le modalità di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data di ricezione del rapporto di cui al comma 4 dell'art. 117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9. Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza.

3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale, nonché per gli altri casi di emergenze radiologiche che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza sono proposti dall'ANPA, sentita la commissione tecnica.

4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle misure protettive sono definiti gli obblighi per la comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione delle misure protettive.».

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

— L'art. 24 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 24 *(Interventi di soccorso pubblico)*. (Articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera *a)*, legge 21 novembre 2000, n. 353; art. 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448). — 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'art. 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.».

Nota all'art. 15:

— L'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 157 *(Sorveglianza radiometrica su materiali)*. — 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.

2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le

condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».

Nota all'art. 19:

— Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 22:

— Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.

— L'art. 139 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 139 *(Contravvenzioni ai capi IV e VIII)*. — 1. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:

a) chi viola gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 61, comma 3, 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65, 67, 69, commi 1 e 3; 71, 7, 74, 75, 77, 83, 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1 e 2; 87, 91, 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;

b) chi viola gli articoli 14, 61, commi 2, 4 e 4-*bis*; 66, 72, 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

2. Contravvenzioni commesse dai preposti:

a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67, 73, 74 è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a un milione.

3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:

a) chi viola gli articoli 64, 68, 68-*bis* e 69, comma 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:

a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni;

b) chi viola gli articoli 79, 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89, 90, 92, commi 2 e 3, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.

5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di dosimetria:

a) chi viola gli obblighi di cui all'art. 76 è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.».

— Per l'art. 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 13.

— L'art. 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.), così recita:

«Art. 19 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera *n)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.».

Note all'art. 24:

— Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico:

c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni:

f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo;

$$1 \text{ Bq } 1 = 1 s^{-1}$$

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

$$\text{Ci} = 3{,}7 \cdot 10^{-10} \text{ Bq (esattamente)}$$

$$1 \text{ Bq} = 2{,}7027 \cdot 10^{-11} \text{ Ci};$$

g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'art. 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unità di dose assorbita è il gray;

o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unità di dose efficace è il sievert;

p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti $H_T(t)$ risultanti dall'introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto W_T la dose efficace impegnata E(t) è definita da:

$$E(t) = \Sigma_T w_T H_T(t)$$

dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l'integrazione; l'unità di dose efficace impegnata è il sievert;

q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

r) dose equivalente (H_T) dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unità di dose equivalente è il sievert;

s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:

$$H_T(t) = \int_{t_0}^{t_0+t} H\tau(\tau)d\tau$$

per una singola introduzione di attività al tempo t_0 dove t_0 è il tempo in cui avviene l'introduzione, H_T (τ) è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo τ,t e il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per i bambini; l'unità di dose equivalente impegnata è il sievert;

t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.

2. Inoltre si intende per:

a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;

d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'art. 82;

e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, semprechè l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

$$1\ Gy = 1\ J\ Kg^{-1}$$

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

$$1\ rad = 10^{-2}\ Gy$$

$$1\ Gy = 100\ rad;$$

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee: il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze;

u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.

3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*;

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

e) pratica: attività umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-*bis*. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di $3 \cdot 10^{15}$ Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera *g)* al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono $J\ kg^{-1}$

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

$$1\ rem = 10^{-2}\ Sv$$

$$1\ Sv = 100\ rem;$$

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

4. Inoltre, si intende per:

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata.».

— Per l'art. 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 13.

— Per l'art. 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano note all'art. 3.

— L'art. 146 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 146 *(Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI)*. — 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 30, comma 2, all'art. 31, comma 1 e all'art. 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto.

3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.

3-*bis*. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.

3-*ter*. Le amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.

3-*quater*. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'art. 27 esercitano le pratiche di cui all'art. 115-*ter*, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'art. 115-*quater*, comma 1, le valutazioni di cui all'art. 115-*ter* stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso art. 115-*ter*, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'art. 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

3-*quinquies*. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3-*sexies*. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'art. 30.

3-*septies*. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonché di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 27, copia di tali provvedimenti.

4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo.

6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso art. 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.

7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».

07G0068

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 febbraio 2007, n. **53.**

Regolamento recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanità militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con regolamenti adottati dal Ministro della difesa;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le norme di attuazione della citata legge n. 273 del 1968;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono attribuite all'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2007-2008 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

Art. 2.

1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 ha luogo secondo le modalità previste per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Gli allievi ammessi all'Accademia aeronautica frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni, con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.

3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo i programmi definiti dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.

4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2007

Il Ministro: PARISI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 290

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1998, è il seguente:

«1. Per le finalità dell'art. 1, comma 1, del presente decreto:

a)-h) (omissis);

i) è soppressa l'Accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il

corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione.».

— La legge 14 marzo 1968, n. 273, recante «Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 3 aprile 1968.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante «Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 2 aprile 1970.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14/L del 22 gennaio 1998.

— Il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 dell'11 giugno 1941.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni comuni)*. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze armate è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;

c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;

d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;

g) essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.

3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno; detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.».

«Art. 4 *(Ufficiali di ruoli normali)*. — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, è rinviato al corso successivo, e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.

9. I candidati che non sperino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

9-*bis*. Nel caso di immissione nelle Accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti al progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.».

07G0067

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2007.

Sospensione, dalla carica di consigliere della regione Calabria, del sig. Dionisio Gallo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-*octies* della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'ex art. 284 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 32 del codice penale, emessa in data 21 dicembre 2006, dal G.I.P. presso il tribunale del riesame di Catanzaro nei confronti del sig. Dionisio Gallo, consigliere regionale della regione Calabria nonché vice presidente della commissione regionale antimafia;

Viste le comunicazioni prot. n. 67741/2006/Gab. del 29 dicembre 2006, prot. n. 18297/2007/Gab. del 19 marzo 2007 e prot. n. 18999/2007/Gab. del 22 marzo 2007 dell'ufficio territoriale del Governo di Catanzaro relative all'ordinanza di cui sopra;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 21 dicembre 2006 dalla carica elettiva ricoperta;

Viste le note prot. n. 12661/2007/Gab. del 23 febbraio 2007 e prot. n. 18999/2007/Gab. del 22 marzo 2007 dell'ufficio territoriale del Governo di Catanzaro con le quali si comunica che il GIP presso il tribunale del riesame di Catanzaro con provvedimento dell'11 gennaio 2007 ha revocato la misura degli arresti domiciliari;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Accertata altresì l'esigenza di celerità del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Dionisio Gallo è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria dal 21 dicembre 2006 all'11 gennaio 2007.

Roma, 13 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per gli affari regionali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A03648

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Km Cow Boy» e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Km Camino» e «Km Nola S/45».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura dei 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il

quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono, fra l'altro, determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Km Nola S/45»;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato «Km Cow Boy», nonché la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Km Camino» e «Km Nola S/45», presentate dalla Società P. Erre Italia;

Attesa la necessità di procedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati «Km Cow Boy», le cui caratteristiche sono così determinate:

«Km Cow Boy».

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 41;

lunghezza con capocchia: mm. 44;

larghezza: mm. 2,0 × 2,0;

diametro capocchia minimo: mm. 2,2;

diametro capocchia massimo: mm. 2,3;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 53 × 36 × 15;

grammatura cartoncino: gr. 300 al mq.;

ruvido: due strisce di mm. 53 × 9;

tolleranza del contenuto: 2%.

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi «Km Cow Boy» sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

114) colore «verde smeraldo», con legenda «Km Cow Boy» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 40 fiammiferi di legno paraffinati, denominata «Km Cow Boy».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Km Cow Boy».

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «Km Cow Boy» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro) —	Imposta di fabbricazione (euro) —	Imposta sul valore aggiunto (euro) —
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati denominati «Km Cow Boy»	0,20	0,05	0,0333

Art. 4

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Km Cow Boy, euro 0,0170

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «verde americano», con legenda «Km Cow Boy» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «Km Cow Boy».

Art. 5

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Km Camino» da euro 1,10 a euro 1,00;

scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Km Nola S/45» da euro 0,95 a euro 0,90.

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 5, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Km camino»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Km Nola S/45»	0,90	0,18	0,15

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 13

07A03652

DECRETO 2 aprile 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 272 giorni, relativi all'emissione del 30 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 29804 del 22 marzo 2007, che ha disposto per il 30 marzo 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 272 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29804 del 22 marzo 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 272 giorni è risultato pari a 97,096.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 272 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,273 ed a 96,391.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03641

DECRETO 2 aprile 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 29810 del 22 marzo 2007, che ha disposto per il 30 marzo 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29810 del 22 marzo 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 98,075.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 182 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,196 ed a 97,593.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03642

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina dell'ing. Bruno Casamassa a Commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 legge fallimentare;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis,* quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1964 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Benevento è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale l'avv. Antonio Bernardo, il dott. Vincenzo Di Rosario e l'avv. Marcello Matarazzo sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Benevento in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione al deposito della proposta di concordato, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale dell'ing. Bruno Casamassa;

Ritenuta la sussistenza in capo all'ing. Bruno Casamassa delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Bruno Casamassa, nato a Foiano di Val Fortore (Benevento) il 27 maggio 1949 residente in Foiano di Val Fortore (Benevento) è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03613

DECRETO 8 marzo 2007.

Nomina del dott. Giovanni Battaglia a Commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 legge fallimentare;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis,* quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Caserta è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 2006 con il quale il dott. Vincenzo Cioffi, l'avv. Giuseppe Maccauro e l'avv. Eugenio Russo sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Caserta;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Caserta in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione al deposito della proposta di concordato, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario unico in sostituzione della terna attualmente in carica nel consorzio agrario in questione sulla base delle citate disposizioni normative che intendono ridurre gli organi commissariali al fine di snellire la gestione liquidatoria dei consorzi e di ridurre l'incidenza dei costi, in prededuzione, per i compensi dovuti ai commissari e quindi liberare ulteriori risorse a vantaggio dei creditori;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dei commissari in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche

connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Giovanni Battaglia;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giovanni Battaglia delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Battaglia, nato ad Aversa (Caserta) il 25 ottobre 1949, residente in Napoli, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica, i quali contemporaneamente cessano dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A03614

DECRETO 12 aprile 2007.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007 (di seguito: decreto direttoriale 15 gennaio 2007);

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2007, recante integrazioni e modifiche, al decreto direttoriale 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

Vista l'istanza del 1° dicembre 2006, nonché l'integrazione alla stessa del 16 febbraio 2007, con le quali la società Pravisani S.p.a. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo da mina denominato «Gelatine Donarit S» prodotto dalla società Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria;

Visto che la società Pravisani ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dal suddetto organismo notificato e documentate dalla società Pravisani sono valutate adeguate a verificare la conformità dell'esplosivo in questione ai requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 50,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Pravisani presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Udine in data 10 marzo 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 dell'esplosivo sopra descritto;

Vista la nota del 27 febbraio 2007, con la quale la società Pravisani S.p.a. chiede di essere reintegrata in elenco come produttrice dell'esplosivo da mina denominato «AN-FO 5», già riconosciuto idoneo ed iscritto in elenco in titolo ad altre società, per il quale la stessa ha versato, in data 26 febbraio 2007, il canone di iscrizione di 50,00 euro per l'anno in corso;

Avendo verificato tra gli atti a disposizione dell'ufficio che il prodotto in questione è stato effettivamente riconosciuto idoneo ed iscritto in elenco in titolo anche alla società Pravisani fino all'anno 2005 e che per l'anno 2006 la stessa società non ha versato il canone di iscrizione all'elenco per il prodotto di che trattasi;

Vista l'istanza del 1º febbraio 2007 con la quale la società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive degli esplosivi da mina denominati «FREAL A», «FREAL B» e «FREAL C» prodotti dalla medesima società nei propri stabilimenti di Borghetto di Civita Castellana (Viterbo);

Visto che la società Fabbrica Romana Esplosivi ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dal suddetto organismo notificato e documentate dalla società Fabbrica Romana Esplosivi sono valutate adeguate a verificare la conformità dell'esplosivo in questione ai requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 150,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Fabbrica Romana Esplosivi presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo in data 16 marzo 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 degli esplosivi sopra descritti;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 15 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla Pravisani S.p.a.

1. L'esplosivo da mina Gelatine Donarit S, prodotto dalla società Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria (codice società: DNA) ed intestato alla società Pravisani S.p.a. (codice società: PRA), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1, è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A, sottoclasse a. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero dello sviluppo economico:

Tabella 1a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
GELATINE DONARIT S	1Aa 2207	DNA (import. PRA)

3. La società Pravisani S.p.a. (codice società: PRA) è reintegrata come produttrice del prodotto di cui alla seguente tabella 1b, già riconosciuto idoneo ed iscritto in elenco. Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Tabella 1b

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
AN-FO 5	1Ab 0256	UEI, KAM (import. PRA), SEI, PRA

Art. 2.

Prodotti intestati alla Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l.

1. Gli esplosivi da mina FREAL A, FREAL B e FREAL C, prodotti dalla società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. (codice società: FRE) nei propri stabilimenti di Borghetto di Civita Castellana (Viterbo), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. Gli esplosivi di cui al comma 1, sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A, sottoclasse a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero dello sviluppo economico:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	Note
FREAL A	1Aa 2208	FRE	*
FREAL B	1Aa 2209	FRE	*
FREAL C	1Aa 2210	FRE	

* In diametri uguali o superiori a 50 mm, da innescare con booster o miccia detonante da almeno 15 g/m.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 12 aprile 2007

Il direttore generale: ROMANO

07A03599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 2007.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2006, con il quale, per l'anno 2005, la predetta riduzione è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 372

07A03571

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2007.

Graduatoria dei progetti presentati in risposta all'Avviso 1691/2006: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" Asse III, Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione». (Decreto n. 423/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, punto 7;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della Direzione gene-

rale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca l'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziati dai fondi strutturali, risulta Autorità di gestione del PON «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» (articoli 9 e 34, regolamento CE n. 4260/PP);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) e la successiva legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1º agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'Obiettivo 1 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 relativa all'attribuzione delle quote di finanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni Obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto che il PON RST&AF 2000-2006 si articola in Assi prioritari e Misure;

Visto l'Asse III del PON 2000-2006 «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» e, in particolare, la Misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive integrazioni;

Visto l'avviso n. 1734 del 15 dicembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» Asse III, Misura III.3;

Visto l'avviso n. 1691 del 30 agosto 2006 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» Asse III, Misura III.3;

Visto che il suddetto avviso promuove cinque linee di intervento:

linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

linea di intervento B, dedicata a università ed enti pubblici di ricerca;

linea di intervento C, dedicata a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

linea di intervento D, dedicata a camere di commercio I.A.A.;

linea di intervento E, dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi realizzati nelle linee di intervento A, B, C e D.

Visto che le risorse mobilitate con l'avviso n. 1691/2006 consentono il cofinanziamento delle iniziative che si svolgono nel periodo 2007-2008 per un costo complessivo pari a euro 23.270.669,00;

Viste le disponibilità complessive della Misura III.3 del Fondo sociale europeo pari a euro 16.289.468,00 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 pari a euro 5.817.667,00;

Visto che le iniziative, come indicato al punto 9 dell'avviso, sono cofinanziate nel modo seguente:

fino ad un massimo del 70% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo cofinanziabile complessivo da fondi propri dei soggetti proponenti e/o contributi da parte di soggetti pubblici e privati.

Viste le proposte progettuali presentate per la linea di intervento B, dedicata alle università ed enti pubblici di ricerca;

Visti in particolare i punti 13 «Ammissibilità dei soggetti» e 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, che prevedono che l'ammissibilità dei soggetti e la valutazione delle proposte presentate sia affidata ad un apposito Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1895/Ric del 2 settembre 2005 con cui è stato istituito il Gruppo tecnico di

valutazione per la predisposizione dell'azione pilota e per la valutazione dei progetti volti a realizzare le attività di formazione dell'azione pilota, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il punto 14 dell'avviso n. 1691/2006 «Valutazione» che prevede tra l'altro che il MUR, al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento e che il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente;

Visti gli atti trasmessi dal Gruppo tecnico di valutazione, in ordine alla verifica di ammissibilità dei soggetti (punto 13 dell'avviso), comprensivi delle modalità e dei criteri di valutazione adottati (punto 14 dell'avviso), degli elenchi in ordine di punteggio delle proposte valutate con riferimento sia al soggetto proponente sia al progetto, nonché delle considerazioni/raccomandazioni conclusive formulate;

Visto il decreto n. 422 del 20 marzo 2007 da cui risulta che nessuno dei progetti presentati nell'ambito della linea di intervento C dell'avviso n. 1691/2006 è ammesso a cofinanziamento per non aver conseguito un punteggio complessivo almeno pari a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, soglie minime di idoneità stabilite al punto 14 dell'avviso n. 1691/2006;

Viste le considerazioni effettuate dal Gruppo tecnico di valutazione in sede di valutazione dei progetti tenuto conto della forte assimilabilità dei soggetti destinatari degli interventi formativi della linea di intervento C con i soggetti destinatari degli interventi formativi della linea di intervento B;

Considerata l'opportunità di soddisfare le esigenze formative espresse dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previo accordo con il soggetto aggiudicatario della linea di intervento B di cui al presente decreto, in attuazione di quanto previsto al punto 7 «Modalità di realizzazione» dell'avviso n. 1691/2006.

Visto il punto 7 dell'avviso n. 1691/2006 «Modalità di realizzazione» che prevede che i soggetti vincitori entro venti giorni lavorativi devono trasmettere la seguente documentazione:

progetto esecutivo corredato dal piano finanziario eventualmente rimodulato secondo le necessità derivanti dalla progettazione di dettaglio delle attività progettuali, tenuto conto anche della richiesta di moduli aggiuntivi in attuazione di quanto previsto al punto 7 «Modalità di realizzazione» dell'avviso n. 1691/2006;

eventuale atto di costituzione dell'ATI/ATS;

la documentazione antimafia, ove prevista.

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti afferenti alla linea di intervento B dedicata a università ed enti pubblici di ricerca presentati in risposta all'avviso n. 1691/2006, rassegnata dal Gruppo tecnico di valutazione a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

La graduatoria suddetta, per le parti relative ai progetti che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, punteggio minimo di idoneità così come previsto al punto 14 «Valutazione» dell'avviso 1691/2006, viene allegata al presente decreto a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

È ammesso a cofinanziamento a valere sulle disponibilità della Misura III.3 e con le modalità di cui alle premesse il progetto «Fiori» prot. n. 5237/17 presentato da RSO S.p.a., capofila della costituenda ATI/ATS con Città della Scienza S.c.p.a. Onlus e Fondazione CRUI, che risulta al primo posto della graduatoria dei progetti riportata nell'allegato 1 «Graduatoria dei progetti», nell'ammontare in esso indicato per un importo complessivo di euro 6.964.665,00 ripartito nel modo seguente:

euro 4.875.265,00 (FSE);

euro 1.741.166,00 (Fondo di rotazione);

euro 348.234,00 (Fondi propri del soggetto attuatore).

Art. 4.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare al soggetto vincitore apposita comunicazione di ammissione a cofinanziamento, corredata delle considerazioni conclusive formulate dal Gruppo tecnico di valutazione e delle indicazioni sulle integrazioni da apportare al progetto esecutivo in vista della previsione di uno specifico modulo per i destinatari della linea C (Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica), ai fini della successiva emanazione del decreto di ammissione a cofinanziamento.

Art. 5.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare a tutti gli altri soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito della linea di intervento B apposita comunicazione con le considerazioni conclusive del Gruppo tecnico di valutazione ovvero con indicazione delle motivazioni di non ammissibilità delle candidature o dei soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'avviso.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Graduatoria progetti

Linea di intervento B

Protocollo	*Acronimo*	*Titolo*	*Costo totale*	*FSE*	*FdR*	*Fondi Propri*	*Punt totale*
5237/17	*FIORI*	*Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l'Innovazione*	€ 6.964.665,00	€ 4.875.265,00	€ 1.741.166,00	€ 348.234,00	85,5
Capofila / Attuatore unico		RSO S.p.A.					
	Partner ATI	FONDAZIONE CRUI					
	Partner ATI	Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS					
5234/14	*FIRST*	*Formazione per l'innovazione, la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico nell'obiettivo 1*	€ 6.400.000,00	€ 4.352.000,00	€ 1.600.000,00	€ 448.000,00	73
Capofila / Attuatore unico		MIP - Politecnico di Milano					
	Partner ATI	Università degli Studi di Torino					
	Partner ATI	Università Commerciale "Luigi Bocconi"					

07A03612

DECRETO 20 marzo 2007.

Graduatoria dei progetti presentati in risposta all'Avviso 1691/2006: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione». (Decreto n. 422/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, punto 7;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca l'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziati dai fondi strutturali - risulta Autorità di gestione del PON «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» (articoli 9 e 34, regolamento CE n. 4260/PP);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) e la successiva legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'Obiettivo 1 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 relativa all'attribuzione delle quote di finanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni Obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto che il PON RST&AF 2000-2006 si articola in Assi prioritari e Misure;

Visto l'asse III del PON 2000-2006 «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» e, in particolare, la misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive integrazioni;

Visto l'avviso n. 1734 del 15 dicembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione"» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto l'avviso n. 1691 del 30 agosto 2006 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto che il suddetto avviso promuove cinque linee di intervento:

linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

linea di intervento B, dedicata a Università ed enti pubblici di ricerca;

linea di intervento C, dedicata a Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

linea di intervento D, dedicata a Camere di commercio I.A.A.;

linea di intervento E, dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi realizzati nelle linee di intervento A, B, C e D;

Visto che le risorse mobilitate con l'avviso n. 1691/2006 consentono il cofinanziamento delle iniziative che si svolgono nel periodo 2007-2008 per un costo complessivo pari a euro 23.270.669,00;

Viste le disponibilità complessive della misura III.3 del Fondo sociale europeo pari a euro 16.289.468,00 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 pari a euro 5.817.667,00;

Visto che le iniziative, come indicato al punto 9 dell'avviso, sono cofinanziate nel modo seguente:

fino ad un massimo del 70% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo cofinanziabile complessivo da fondi propri dei soggetti proponenti e/o contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

Viste le proposte progettuali presentate per la linea di intervento C dedicata agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visti in particolare i punti 13 «Ammissibilità dei soggetti» e 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, che prevedono che l'ammissibilità dei soggetti e la valutazione delle proposte presentate sia affidata ad un apposito Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1895/Ric del 2 settembre 2005 con cui è stato istituito il Gruppo tecnico di valutazione per la predisposizione dell'azione pilota e per la valutazione dei progetti volti a realizzare le attività di formazione dell'azione pilota, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il punto 14 dell'avviso n. 1691/2006 «Valutazione» che prevede tra l'altro che il MUR, al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento e che il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente;

Visti gli atti trasmessi dal Gruppo tecnico di valutazione, in ordine alla verifica di ammissibilità dei soggetti (punto 13 dell'avviso), comprensivi delle modalità e dei criteri di valutazione adottati (punto 14 dell'avviso), degli elenchi in ordine di punteggio delle proposte valutate con riferimento sia al soggetto proponente sia al progetto, nonché delle considerazioni/raccomandazioni conclusive formulate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti afferenti alla linea di intervento C dedicata agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, presentati in risposta all'avviso n. 1691/2006, rassegnata dal Gruppo tecnico di valutazione a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

Nessuno dei progetti presentati è ammesso a cofinanziamento, poiché non hanno conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, punteggio minimo di idoneità così come previsto al punto 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, pertanto la graduatoria approvata non necessita di essere pubblicata.

Art. 3.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari - della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare a tutti i soggetti che hanno presentato i progetti nell'ambito della linea di intervento C apposita comunicazione con indicazione delle motivazioni di non idoneità della proposta di cui al punto 14 dell'avviso.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A03611

DECRETO 20 marzo 2007.

Graduatoria dei progetti presentati in risposta all'Avviso 1691/2006: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione». (Decreto n. 421/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive integrazioni e modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di orga-

nizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera *e)*, punto 7;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca l'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziati dai fondi strutturali - risulta Autorità di gestione del PON «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» (articoli 9 e 34, regolamento CE n. 4260/PP);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca (M.U.R.) e la successiva legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'Obiettivo 1 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera CIPE n. 60 del 22 giugno 2000 relativa all'attribuzione delle quote di finanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni Obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto che il PON RST&AF 2000-2006 si articola in Assi prioritari e Misure;

Visto l'asse III del PON 2000-2006 «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» e, in particolare, la misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive integrazioni;

Visto l'avviso n. 1734 del 15 dicembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione"» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto l'avviso n. 1691 del 30 agosto 2006 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca, scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» asse III, misura III.3;

Visto che il suddetto avviso promuove cinque linee di intervento:

linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

linea di intervento B, dedicata a Università ed enti pubblici di ricerca;

linea di intervento C, dedicata a Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

linea di intervento D, dedicata a Camere di commercio I.A.A.;

linea di intervento E, dedicata ad un'azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi realizzati nelle linee di intervento A, B, C e D;

Visto che le risorse mobilitate con l'avviso n. 1691/2006 consentono il cofinanziamento delle iniziative che si svolgono nel periodo 2007-2008 per un costo complessivo pari a euro 23.270.669,00;

Viste le disponibilità complessive della misura III.3 del Fondo sociale europeo pari a euro 16.289.468,00 e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 pari a euro 5.817.667,00;

Visto che le iniziative, come indicato al punto 9 dell'avviso, sono cofinanziate nel modo seguente:

fino ad un massimo del 70% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo cofinanziabile complessivo dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo cofinanziabile complessivo da fondi propri dei soggetti proponenti e/o contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

Viste le proposte progettuali presentate per la linea di intervento A dedicata alle amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

Visti in particolare i punti 13 «Ammissibilità dei soggetti» e 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, che prevedono che l'ammissibilità dei soggetti e la valutazione delle proposte presentate sia affidata ad un apposito gruppo tecnico di valutazione;

Visto il decreto ministeriale n. 1895/Ric del 2 settembre 2005 con cui è stato istituito il gruppo tecnico di valutazione per la predisposizione dell'azione pilota e per la valutazione dei progetti volti a realizzare le attività di formazione dell'azione pilota, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il punto 14 dell'avviso n. 1691/2006 «Valutazione» che prevede tra l'altro che il MUR, al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento e che il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente;

Visti gli atti trasmessi dal gruppo tecnico di valutazione, in ordine alla verifica di ammissibilità dei soggetti (punto 13 dell'avviso), comprensivi delle modalità e dei criteri di valutazione adottati (punto 14 dell'avviso), degli elenchi in ordine di punteggio delle proposte valutate con riferimento sia al soggetto proponente sia al progetto, nonché delle considerazioni/raccomandazioni conclusive formulate;

Visto il punto 7 dell'avviso n. 1691/2006 «Modalità di realizzazione» che prevede che i soggetti vincitori entro venti giorni lavorativi devono trasmettere la seguente documentazione:

progetto esecutivo corredato da piano finanziario eventualmente rimodulato secondo le necessità derivanti dalla progettazione di dettaglio delle attività progettuali, fermo restando il costo complessivo del progetto giudicato ammissibile al cofinanziamento dal gruppo tecnico di valutazione;

eventuale atto di costituzione dell'ATI/ATS;

la documentazione antimafia, ove prevista;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti afferenti alla linea di intervento A, dedicata ad amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali, presentati in risposta all'avviso n. 1691/2006, rassegnata dal gruppo tecnico di valutazione a seguito delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

La graduatoria suddetta, per le parti relative ai progetti che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e comunque un punteggio non inferiore a 15 punti in fase di valutazione del soggetto proponente, punteggio minimo di idoneità così come previsto al punto 14 «Valutazione» dell'avviso n. 1691/2006, viene allegata al presente decreto a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

È ammesso a cofinanziamento, a valere sulle disponibilità della misura III.3 e con le modalità di cui alle premesse, il progetto «PARSEC» prot. n. 5236/16 presentato dal CNR, capofila della costituenda ATI/ATS con il Formez, che risulta al primo posto della graduatoria dei progetti riportata nell'allegato 1 «Graduatoria dei progetti», nell'ammontare in esso indicato per un importo complessivo di euro 8.986.000,00 ripartito nel modo seguente:

euro 6.290.200,00 (FSE);

euro 2.246.500,00 (Fondo di rotazione);

euro 449.300,00 (Fondi propri del soggetto attuatore).

Art. 4.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari - della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare al soggetto vincitore apposita comunicazione di ammissione a cofinanziamento, corredata delle considerazioni conclusive formulate dal gruppo tecnico di valutazione, ai fini della successiva emanazione del decreto di ammissione a cofinanziamento.

Art. 5.

L'Ufficio VII - Programmi operativi comunitari - della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede a inviare a tutti gli altri soggetti che hanno presentato progetti nell'ambito della linea di intervento A apposita comunicazione con le considerazioni conclusive del gruppo tecnico di valutazione ovvero con indicazione delle motivazioni di non idoneità della proposta, di non ammissibilità della candidatura o dei soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 dell'avviso.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Graduatoria progetti

Linea di Intervento A

Protocollo	*Acronimo*	*Titolo*	*Costo totale*	*FSE*	*FdR*	*Fondi Propri*	*Punt totale*
5236/16	*PARSEC*	*Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per un'evoluzione Competitiva*	€ 8.986.000,00	€ 6.290.200,00	€ 2.246.500,00	€ 449.300,00	80
Capofila / Attuatore unico		CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche					
	Partner ATI	FORMEZ - Centro di Formazione Studi					
5221/1	*PARST*	*La Formazione per la Pubblica Amministrazione per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico*	€ 8.504.760,00	€ 5.953.332,00	€ 2.126.190,00	€ 425.238,00	74
Capofila / Attuatore unico		ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente					
	Partner ATI	Fondazione FORMIT					
	Partner ATI	CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali					
5222/2	*Edu-Governan*	*Il valore della formazione per il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane nella PA*	€ 8.981.600,00	€ 2.245.400,00	€ 6.287.120,00	€ 449.080,00	71
Capofila / Attuatore unico		Elea S.p.A.					
	Partner ATI	Tecnofor S.c.ar.l.					

07A03610

DECRETO 5 aprile 2007.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 468/Ric. del 26 marzo 2007, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 28 febbraio 2007, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Campania - Consorzio COSVITEC, via Galileo Ferraris, 171 - 80142 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

73.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

Punto di primo contatto:

Tel. 081-5621292 E-mail sergiobolletti@cosvitec.it;

Fax 081-6023912 Sito Internet: www.cosvitec.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il dirigente: COBIS

07A03602

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C3 19/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2005 al 14 dicembre 2005 nella provincia di Siracusa;

piogge alluvionali dal 13 dicembre 2005 al 14 dicembre 2005 nella provincia di Catania;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Catania:

piogge alluvionali dal 13 dicembre 2005 al 14 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*; art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Catania, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Ramacca, Scordia, Vizzini;

Siracusa:

piogge alluvionali dal 12 dicembre 2005 al 14 dicembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*; art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Avola, Carlentini, Lentini, Noto, Siracusa.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A03477

DECRETO 5 aprile 2007.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta e revoca dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 23 giugno 2003 con il quale alla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 con il quale l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;

Vista la nota datata 21 giugno 2006, con la quale il Consorzio di tutela del riso Sant'Andrea Piemonte, con sede in Santhià (Vercelli), via Svizzera, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;

Vista la nota protocollo n. 64543 del 21 giugno 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 alla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 all'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03563

DECRETO 6 aprile 2007.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Terra d'Otranto;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, è stata designata quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra d'Otranto;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 6 maggio 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la regione Puglia, non ha ancora provveduto a designare l'autorità per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra d'Otranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuova struttura di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 maggio 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce oppure all'eventuale nuova struttura di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce, con decreto 6 maggio 2004, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra d'Otranto, registrata con il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa, oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 6 maggio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03562

DECRETO 6 aprile 2007.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio Bianco di Monticelli», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2004 con il quale alla denominazione Aglio Bianco di Monticelli è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale la Ainpo - Soc. agr. agr. coop., con sede in Parma, strada dei Mercati n. 9/E, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione Aglio Bianco di Monticelli, al fine di apportare alcune modifiche ed integrazione al disciplinare di produzione;

Vista la nota protocollo n. 64023 del 21 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione Aglio Bianco di Ponticelli;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2004 alla denominazione Aglio Bianco di Monticelli per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03564

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2007.

Criteri per l'individuazione di un «unico dispositivo», ai fini del pagamento della tariffa, prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come modificato dall'articolo 1, comma 825, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *e)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come modificato dall'art. 1, comma 825, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, ed in particolare l'art. 3, con il quale vengono stabile le modalità per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici;

Visto il verbale della seduta CUD dell'8 marzo 2007, nel corso della quale sono stati approvati i criteri sulla base dei quali, ai fini del pagamento della tariffa di € 100 dovuta per l'inserimento delle informazioni relative a ciascun dispositivo nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, gli stessi vengono considerati «dispositivo unico»;

Considerato che tale definizione è limitata alle finalità sopra descritte e non deve ritenersi applicabile alle attività di certificazione, marcatura, sorveglianza del mercato e vigilanza, per le quali restano validi i criteri sinora applicati anche sulla scorta degli orientamenti comunitari;

Sentite le principali associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1.
Criteri per il primo pagamento

1. È considerato «dispositivo unico», ai soli fini del pagamento della tariffa prevista dall'art. 1, comma 409, lettera *e)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 825, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 un insieme di prodotti che, rientrando nella definizione di dispositivo medico di cui ai decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46 e 14 dicembre 1992, n. 507, siano descritti in un unico dossier tecnico di prodotto e presentino inoltre le seguenti caratteristiche:

a) siano realizzati sulla base di un medesimo progetto tecnico esecutivo;

b) siano realizzati con gli stessi materiali, pur essendo consentite variazioni dimensionali e di forma;

c) siano soggetti ai medesimi requisiti essenziali e sia possibile una valutazione unitaria del rispetto degli stessi;

d) consentano di analizzare, valutare e gestire in modo unitario, e richiamare in un unico documento, i rischi ad essi connessi, rendendo possibile l'adozione di provvedimenti comuni, anche in sede di gestione dei predetti rischi;

e) abbiano in comune la destinazione d'uso ed i principi di funzionamento;

f) siano collocati nella stessa classe di rischio;

g) rendano possibile la conferma, sulla base degli stessi dati clinici, del rispetto dei requisiti relativi alle loro caratteristiche e prestazioni, nei casi previsti.

2. Il dispositivo identificato come «unico» sulla base dei criteri di cui al comma 1 è assoggettato ad un versamento unitario in sede di primo inserimento nella banca dati necessaria alla costituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici.

3. Gli stessi criteri si applicano agli accessori di dispositivi medici, come definiti nell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 46 del 1997.

Art. 2.
Criteri per gli ulteriori pagamenti

1. Ogni variazione intervenuta in un «dispositivo unico», con riferimento ai criteri elencanti nel comma 1 dell'art. 1, comporta l'inserimento della variazione nel Repertorio dei dispositivi medici, con il contestuale pagamento della tariffa di cui all'art. 1.

2. Il verificarsi di situazioni che, con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 1, non consentano più di considerare «dispositivo unico» l'insieme dei prodotti precedentemente inseriti come tale, comportano il pagamento ulteriore della tariffa di cui all'art. 1, per ciascun nuovo dispositivo identificato.

Art. 3.
Modalità di pagamento e destinazione dei proventi

1. Il pagamento della tariffa di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento su c/c postale «dedicato» n. 60413416 intestato alla Tesoreria provinciale di Viterbo riportando nella causale del versamento, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture: «inserimento delle informazioni ai fini dell'istituzione e della gestione del repertorio», oppure «inserimento delle informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nel repertorio».

2. I proventi derivanti dalla tariffa di cui all'art. 1 affluiscono al capo XX - Unità previsionale di base 23.2.3, capitolo 2225 denominato «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute», dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono

successivamente riassegnati al Ministero della salute per essere utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 409, lettera *e)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come modificato dall'art. 1, comma 825, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2007.

Roma, 20 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 9

07A03658

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ChekMate SF-XL, registrato al n. 12830.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (SO. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 12 dicembre 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 12 dicembre 2006 dall'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf - Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate SF-XL;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo 2005 e 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 1° marzo 2007, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominat CheckMate SF-XL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (Z)-8-Dodecen- 1-il-acetato, (E)-8-Dodecen- 1-il-acetato, (Z)-8-Dodecen- 1 olo, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1478 g (375 diffusori), 2956 g (750 diffusori), 5912 g (1500 diffusori

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12830.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHECK MATE® SF-XL

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA
Cydia molesta / Anarsia lineatella

CheckMate® SF-XL Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

Diffusori OFM

(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato	**g. 11,88**
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato	**g. 0,77**
(Z)-8-Dodecen-1-olo	**g. 0,13**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Diffusori PTB

(E)-5-Decenil acetato	**g. 8,34**
(E)-5-Decenolo	**g. 1,73**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto netto di pp.aa. per ogni diffusore: 250 mg (OFM)
Contenuto netto di pp.aa. per ogni diffusore: 200 mg (PTB)

Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

SUTERRA®

Rappresentata in Italia dalla
Consep GmbH – Furth 27, A-2013 Göllersdorf (Austria)

Stabilimento di produzione
Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

Contenuto:
1478 g (375 dispenser da 3,9423 g)
2956 g (750 dispenser da 3,9423 g)
5912 g (1500 dispenser da 3,9423 g)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da:

Dall'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì

SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Mugnano (MO)

AgriSense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K.

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Garantirsi una adeguata ventilazione quando si maneggiano i diffusori. Non maneggiare i diffusori in ambiente chiuso. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo aver collocato i diffusori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare il medico se l'irritazione persiste.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CheckMate® SF-XL è un feromone in dispenser per la confusione sessuale della *Cydia molesta* e della *Anarsia lineatella* nelle colture di **drupacee**.

La quantità di diffusori CheckMate® SF-XL consigliata è di 375 per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'USO
Collocare le trappole di monitoraggio prima di applicare **CheckMate® SF-XL** .
Effettuare la prima applicazione all'inizio del volo, che deve essere individuato con trappole di monitoraggio.
Eventualmente ripetere l'applicazione secondo necessità in base ai risultati del monitoraggio e delle ispezioni.
Appendere i dispenser a rami delle dimensioni di 2-3 centimetri di diametro.
Applicare i dispenser nella parte superiore della pianta.
Non maneggiare altri tipi di feromoni prima e dopo l'applicazione, senza lavarsi abbondantemente le mani.
Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso, stoccare il prodotto non utilizzato solamente in frigorifero o congelatore non utilizzato per alimenti.
Non usare **CheckMate® SF-XL** proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
Non contaminare acqua e alimenti durante lo stoccaggio e l'uso.
Stoccaggio: conservare la confezione in luogo fresco fino all'uso.
Smaltimento dei dispenser: i dispenser usati devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CheckMate® è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A.

07A03644

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ChekMate CM-F, registrato al n. 12843.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (SO. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26.10.1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 17 giugno 2003 dall'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-20 13 Gollersdorf - Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate CM-F;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 1º marzo 2007, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf - Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate CM-F, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva (E,E)-8, 10-Dodecadien- 1 -olo, contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12843.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHECK MATE® CM-F

(sospensione di capsule)

PRODOTTO A BASE DI FEROMONE PER IL CONTROLLO DI *Cydia pomonella* (Carpocapsa) CON IL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE

CheckMate® CM-F Registrazione del Ministero della Salute n. .... del .....

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-olo	**g. 14,3 (140g/L)**	
Coformulanti	**q.b.a**	**g. 100**

Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

SUTERRA

Rappresentata in Italia dalla
Consep GmbH – Furth 27, A-2013 Göllersdorf (Austria)

Stabilimento di produzione:
Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St. - Bend, Oregon, 97702-1013 USA

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (e mostrargli il contenitore o l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
Dall'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì
SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Mugnano (MO)
AgriSense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K.

Contenuto: 0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1,0 L

Partita n.

AGRISENSE™

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Checkmate® CM-F è un formulato in sospensione di capsule contenente il feromone della carpocapsa (*Cydia pomonella*). Il prodotto, irrorato sulle piante, agisce secondo il metodo della confusione sessuale, impedendo di fatto l'accoppiamento e quindi la riproduzione dell'insetto.

SETTORI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Checkmate® CM-F si impiega nei programmi di lotta integrata e biologica per il controllo della carpocapsa su melo, pero, melo cotogno e altre pomacee, noce e su tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.
Per impedire l'accoppiamento della carpocapsa mediante confusione sessuale, applicare Checkmate® CM-F alla dose di 180-360 ml di prodotto per ettaro (25 - 50 g p.a./ha) con un intervallo fra i trattamenti di 28-30 giorni.
Nelle principali aree frutticole italiane i migliori risultati si ottengono applicando dosi ridotte di 90-100 ml per ettaro di Checkmate® CM-F ogni 14-15 giorni.
Iniziare i trattamenti all'apparire degli adulti di prima generazione o alle prime catture nelle trappole di monitoraggio.
Consultare i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano sul territorio per avere informazioni utili sui modelli previsionali e sul monitoraggio di carpocapsa.

L'uso di trappole a feromone all'interno del frutteto trattato costituisce un utile strumento per verificare l'efficacia dei trattamenti.

Applicare il prodotto con le normali attrezzature dotate di ugelli che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Non impiegare pompe ad alta pressione. Applicare la soluzione di immediatamente dopo la preparazione.
Utilizzare volumi d'acqua sufficienti ad assicurare una completa copertura della vegetazione evitando un eccessivo sgocciolamento.

Ripetere il trattamento in caso di pioggia dilavante.

In frutteti oggetto di attacchi elevati di carpocapsa negli anni precedenti o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, il metodo della confusione può essere utilmente integrato con interventi chimici o, nel caso di produzione biologica, con prodotti ammessi dal regolamento CE 2092/91,allegato II

Il metodo della confusione sessuale nel controllo di carpocapsa dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati di almeno 2-3 ettari di superficie.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con la generalità degli altri prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo.
Conservare la confezione ben chiusa
La confezione aperta non utilizzata deve essere conservata a bassa temperatura

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

NON OPERARE CONTRO VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE, COMPLETAMENTE SVUOTATO, NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CheckMate® è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A

07A03645

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ChekMate PTB-XL, registrato al n. 12829.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 12 dicembre 2001 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 12 dicembre 2006 dall'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-201 3 Gollersdorf-Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate PTB-XL;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo 2005 e 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 1° marzo 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, l'impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf - Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate PTB-XL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (E)-5-Dodecenil acetato, (E)-5-Decenolo, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 744 g (375 diffusori), 1488 g (750 diffusori), 2976 g (1500 diffusori).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12829.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHECK MATE® PTB-XL

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA *Anarsia lineatella*

CheckMate® PTB-XL Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE		
100 g di prodotto contengono:		
(E)-5-Decenil acetato	g.	8,34
(E)-5-Decenolo	g.	1,73
Coformulanti q.b.a	g.	100
Contenuto netto di principi attivi per ogni diffusore: 200 mg		

Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

Rappresentata in Italia dalla
Consep GmbH – Furth 27, A-2013 Göllersdorf (Austria)
Stabilimento di produzione
Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702-1013 U.S.A.

Contenuto:
744 g (375 dispenser da 1,9861 g)
1488 g (750 dispenser da 1,9861 g)
2976 g (1500 dispenser da 1,9861 g)

Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLO PER L'AMBIENTE

Distribuito da:
Dall'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì
SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Mugnano (MO)
AgriSense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K.

NORME PRECAUZIONALI: Garantirsi una adeguata ventilazione quando si maneggiano i diffusori. Non maneggiare i diffusori in ambiente chiuso. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo aver collocato i diffusori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare il medico se l'irritazione persiste.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CheckMate® PTB-XL è un feromone in dispenser per la confusione sessuale della Anarsia lineatella nelle colture di **drupacee**.

La quantità di diffusori CheckMate® PTB-XL consigliata è di 375 per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'USO
Collocare le trappole di monitoraggio prima di applicare **CheckMate® PTB-XL**.
Effettuare la prima applicazione all'inizio del volo, che deve essere individuato con trappole di monitoraggio.
Eventualmente ripetere l'applicazione secondo necessità in base ai risultati del monitoraggio e delle ispezioni.
Appendere i dispenser a rami delle dimensioni di 2-3 centimetri di diametro.
Applicare i dispenser nella parte superiore della pianta.
Non maneggiare altri tipi di feromoni prima e dopo l'applicazione, senza lavarsi abbondantemente le mani.
Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso, stoccare il prodotto non utilizzato solamente in frigorifero o congelatore non utilizzato per alimenti.
Non usare **CheckMate® PTB-XL** proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
Non contaminare acqua e alimenti durante lo stoccaggio e l'uso.
Stoccaggio: conservare la confezione in luogo fresco fino all'uso.
Smaltimento dei dispenser: i dispenser usati devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

CheckMate® è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A.

07A03646

DECRETO 30 marzo 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ChekMate OFM-XL, registrato al n. 12828.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999) concernente l'impiego in agricoltura dei feromoni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 12 dicembre 2001 e successive integrazioni, di cui l'ultima in data 12 dicembre 2006 dall'Impresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-20 13 Gollersdorf - Austria, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-XL;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo 2005 e 8 febbraio 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'ufficio del 1° marzo 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), l'ìmpresa Suterra LLC, con sede legale in 213 SW Columbia Street, Bend, Oregon 97702-1013 (USA), rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH con sede in Furth 27, A-20 13 Gollersdorf - Austria, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CheckMate OFM-XL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive: (Z)-8-Dodecen- 1-il-acetato, (E)-8-Dodecen- 1-il-acetato, (Z)-8-Dodecen- 1- olo, contenute nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 528 g (270 diffusori), 1056 g (540 diffusori), 2112 g (1080 diffusori).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Suterra LLC, 213 Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12828.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHECK MATE® OFM-XL

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA
Cydia molesta

CheckMate® OFM-XL Registrazione del Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:

(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato	**g. 11,88**
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato	**g. 0,77**
(Z)-8-Dodecen-1-olo	**g. 0,13**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto netto di principi attivi per ogni diffusore: 250 mg

Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, U.S.A. 97702– 1013 USA

SUTERRA

Rappresentata in Italia dalla
Consep GmbH – Furth 27, A-2013 Göllersdorf (Austria)

Stabilimento di produzione
Suterra, LLC
213 Southwest Columbia St.
Bend, Oregon, 97702 – 1013 USA

Contenuto:
528 g (270 dispenser da 1,9562 g)
1056 g (540 dispenser da 1,9562 g)
2112 g (1080 dispenser da 1,9562 g)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Distribuito da:
Dall'Agata Daniele Srl
Via D. Casamorata, 49 – 47100 Forlì
SCAM Srl
Via Bellaria, 164
S. Maria Mugnano (MO)
AgriSense-BCS Limited
Treforest Industrial Estate
Pontypridd CF37 5SU U.K.

AGRISENSE™

Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Usare guanti adatti per maneggiare i diffusori e garantirsi una adeguata ventilazione quando si maneggiano i diffusori. Non maneggiare i diffusori in ambiente chiuso. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo aver collocato i diffusori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Consultare il medico se l'irritazione persiste.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di incidente o di malessere consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CheckMate® OFM-XL è un feromone in dispenser per la confusione sessuale della *Cydia molesta* nelle colture di **drupacee e pomacee.**

La quantità di diffusori CheckMate® OFM-XL consigliata è di 270 per ettaro.

ISTRUZIONI PER L'USO
Collocare le trappole di monitoraggio prima di applicare **CheckMate® OFM-XL** .
Effettuare la prima applicazione all'inizio del volo, che deve essere individuato con trappole di monitoraggio.
Eventualmente ripetere l'applicazione secondo necessità in base ai risultati del monitoraggio e delle ispezioni.
Appendere i dispenser a rami delle dimensioni di 2-3 centimetri di diametro.
Applicare i dispenser nella parte superiore della pianta.
Non maneggiare altri tipi di feromoni prima e dopo l'applicazione, senza lavarsi abbondantemente le mani.
Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso, stoccare il prodotto non utilizzato solamente in frigorifero o congelatore non utilizzato per alimenti.
Non usare **CheckMate® OFM-XL** proveniente da contenitori danneggiati, forati o non sigillati.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
Non contaminare acqua e alimenti durante lo stoccaggio e l'uso.
Stoccaggio: conservare la confezione in luogo fresco fino all'uso.
Smaltimento dei dispenser: i dispenser usati devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

CheckMate® è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A.

07A03647

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 12 aprile 2007.

Classificazione quale statale della s.s. 12 variante esterna all'abitato di Mattarello e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1º luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/1999 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;

Considerato altresì che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal nuovo codice della strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. 21188/2005 - S106 CaR del 18 ottobre 2005, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero) della nuova variante all'abitato di Mattarello e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Visti i pareri favorevoli rilasciati dai comuni di Trento e Besenello rispettivamente con nota n. 25247/06/63 del 23 agosto 2006 e con nota n. 1492 del 4 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Mattarello i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 367,780 ed il km 374,700 della strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero), è classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa strada statale n. 12.

Art. 2.

Il tratto della strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero) sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Besenello per il tratto dal km 367,780 al km 368,200 ed al comune di Trento per il tratto dal km 368,200 al km 374,700.

Art. 3.

La strada statale n. 12 conserva inalterati i capisaldi di itinerario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro: DI PIETRO

07A03649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio C.RE.A. S.c. a r.l. (Deliberazione n. 207/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG(97)D/9536 in materia di aiuti alla ricerca ed all'innovazione (aiuto di Stato n. 630/1997);

Vista la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n. SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto di Stato n. 445/2000;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (Supplemento ordinario n. 143 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2001) del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alla concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, comma 1, in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota n. 0018518 dell'11 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è stata sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta relativa al contratto di programma presentata dal consorzio C.RE.A. S.c. a r.l. per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nel settore chimico, nel territorio delle province di Cagliari e Sassari, area obiettivo 1;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30.534.780 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Sardegna per le finalità legate alle Intese istituzionali di programma, allo scopo di finanziare, entro il 31 dicembre 2006, la stipula di due nuovi contratti di programma — C.RE.A. e PROKEMIA — i cui investimenti rientrano nei poli chimici di Assemini e Porto Torres, in attuazione dell'Accordo di programma per la riqualificazione dei poli chimici della Sardegna del 14 luglio 2003;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con il consorzio C.RE.A. S.c. a r.l. il contratto di programma per la realizzazione di un articolato programma di investimenti nel settore chimico, nella regione Sardegna, nel territorio delle province di Cagliari e Sassari.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 40.117.500 euro e sono relativi a n. 5 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati in misura ridotta rispetto alle misure massime concedibili previste per gli investimenti industriali e di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come rappresentato nella allegata tabella 1.

1.2. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 17.601.280 euro, di cui 8.800.640 euro a carico dello Stato e 8.800.640 euro a carico della regione Sardegna.

1.3. Il contributo di 17.601.280 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 33 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 8.800.640 euro, a valere sulle risorse di cui alla delibera approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse, con la quale l'importo di 30.534.780 euro, attribuito dalla propria delibera n. 3/2006 alla regione Sardegna per le finalità legate alle Intese istituzionali di programma, è stato trasferito al Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 74

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA C.RE.A.

N.	Iniziativa	Localizzazione Investimento		Settore d'investimento	Investimenti ammissibili	Regime d'aiuto	Agevolazioni			Occupazione (U.L.A.)
							Max Concedibile		Concesse (69,71% su Max)	
							ESN	ESL		
1	Boots srl	Uta	CA	Industriale	3.014.500	488/92	35%	15%	1.406.633	21
				Ricerca	2.890.000	46/82		50%	1.188.987	
2	Nuova Sermaplastik	Assemini	CA	Industriale	2.195.000	488/92	35%	15%	921.698	9
3	Fluorsid	Assemini	CA	Industriale	8.750.000	488/92	35%	15%	3.685.802	0
4	Polimeri Europa	Sarroch	CA	Industriale	12.736.000	488/92	35%	15%	5.553.556	0
5	Sasol	Sarroch	CA	Industriale	10.532.000	488/92	35%	15%	4.844.604	3
		Porto Torres	SS	Industriale		488/92	35%	15%		
	Totale				**40.117.500**				**17.601.280**	**33**

07A03650

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013. (Deliberazione n. 174/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le «Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013» e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle quali è stato concordato il percorso di definizione del Quadro strategico nazionale quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e nazionale realizzata in base all'art. 119, comma 5, della Costituzione, attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visti gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, di cui alla decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2005/600/CE) ed alla raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008) (2005/601/CE), nonché viste le priorità dell'Agenda sociale e della Strategia di sviluppo sostenibile che, nel complesso, mirano a rilanciare la crescita, la competitività e l'occupazione, a rafforzare la coesione sociale e la sostenibilità ambientale della crescita e che devono trovare sostegno, laddove convergenti, anche nella politica di coesione comunitaria e nazionale;

Vista la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE) che ha adottato gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono un contesto indicativo per i paesi beneficiari per l'elaborazione dei quadri strategici nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013;

Visti il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visti gli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006 dei Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, che prevedono l'adozione di un Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per preparare la programmazione dei fondi;

Viste le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, nonché l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

Viste le Decisioni della Commissione del 4 agosto 2006 n. C(2006)3472, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3473 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea) per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3474 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013, n. C(2006)3480 che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione) per il periodo 2007-2013;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987, che istituisce il Fondo di rotazione e disciplina le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dello sviluppo economico (legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181) il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2007-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 e recepito dal Parlamento il 26 luglio 2006 che affida al QSN il compito di indirizzare la spesa in conto capitale diretta ad obiettivi di riequilibrio economico-sociale in particolare nel Mezzogiorno, di ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse nel Mezzogiorno e di contribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero Paese;

Vista la propria delibera n. 77 del 15 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2006) di «Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del Quadro strategico nazionale»;

Visti i documenti strategici elaborati, in base alle richiamate Linee guida e alla successiva delibera CIPE di attuazione, dalle singole regioni e province autonome (Documenti strategici regionali); dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) e dalle regioni del Mezzogiorno (Documento strategico Mezzogiorno, dicembre 2005) e da dodici Amministrazioni centrali incaricate, raccolte in un Comitato coordinato dal DPS, in partenariato con le rappresentanze istituzionali degli Enti locali e con le parti economiche e sociali (Documento strategico preliminare nazionale, novembre 2005);

Vista la lettera n. 0010079 del 5 aprile 2005 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata la nota informativa concernente l'attuazione delle richiamate «Linee guida» per l'impostazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013 e acquisito sulla predetta nota informativa, il parere favorevole espresso dalla citata Conferenza nella seduta del 16 giugno 2005;

Vista la bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico nazionale 2007-2013 trasmessa dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con nota prot. n. 0011857 del 21 aprile 2006, che costituisce uno strumento di programmazione congiunto delle politiche regionali, comunitaria (politica di coesione) e nazionale (Fondo aree sottoutilizzate in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione) per il periodo 2007-2013, al fine di coniugare la competitività economica, la coesione sociale e la valorizzazione del patrimonio territoriale;

Considerato che le richiamate «Linee Guida» stabiliscono che il QSN si riferisca a tutti e tre gli obiettivi dei Fondi Strutturali, includendo quindi l'obiettivo «cooperazione territoriale», al fine di valorizzare l'apporto della cooperazione territoriale allo sviluppo regionale e alla coesione economica, sociale e territoriale;

Tenuto conto che la bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico nazionale 2007-2013 definisce orientamenti specifici per la governance della cooperazione territoriale, in particolare prevedendo l'istituzione di un Gruppo di coordinamento strategico, volto ad assicurare coerenza e integrazione tra i programmi di cooperazione territoriale e la programmazione complessiva della politica regionale, con riferimento alla cooperazione che avviene entro le frontiere dell'Unione europea, nonché a quella che riguarda le frontiere esterne, coinvolgendo politica di coesione e politiche di prossimità e allargamento;

Considerato che, in base a quanto previsto al paragrafo 5, «Fase 3: Stesura del Quadro strategico nazionale», delle richiamate Linee guida, prima dell'inoltro formale alla Commissione europea, per l'avvio del negoziato ufficiale, il QSN deve essere approvato dal CIPE sentita la Conferenza unificata;

Vista la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la Commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse comunitarie assegnate all'Italia, comprensive dell'indicizzazione;

Vista la nota prot. n. 2448 del 7 dicembre 2006 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla Conferenza unificata la proposta ufficiale del Quadro strategico nazionale 2007-2013, predisposta dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del predetto Dicastero, così come definita nell'ambito dell'ampio processo di cooperazione interistituzionale avviato dal febbraio 2005 attraverso il confronto tecnico sulla bozza tecnico-amministrativa QSN dell'aprile 2006, esteso informalmente anche agli uffici della Commissione europea e formalizzato con il predetto invio alla Conferenza unificata;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso, con note prot. n. 33459 del 19 dicembre 2006 e prot. n. 33627 del 20 dicembre 2006, alla Conferenza unificata una riformulazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 contenente alcune modifiche in accoglimento delle proposte e osservazioni intervenute nel corso della seduta della stessa Conferenza unificata del 14 dicembre 2006;

Acquisito, sul tale testo di QSN, il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2006 (repertorio atti n. 1017/CU) ad eccezione della regione Siciliana che ha espresso parere contrario;

Preso atto degli allegati al predetto parere e, in particolare, delle considerazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'allegato A), che riguardano i seguenti punti sinteticamente elencati:

1) acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sulla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale;

2) modalità di riparto delle risorse tra regioni e province autonome nel quadro finanziario del QSN coerenti con l'accordo dei Presidenti del 30 novembre 2006;

3) modalità e limiti di finanziamento del PON FSE per le regioni dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione;

4) rispetto del riparto (70% a titolarità regionale e 30% a titolarità delle Amministrazioni centrali) delle risorse finanziarie comunitarie per l'obiettivo convergenza;

5) richiesta di partecipazione al 100% della quota di cofinanziamento nazionale per i programmi transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale;

6) modalità di individuazione degli organismi di validazione dei sistemi di controllo nell'ambito di ciascun POR;

7) proposte di specifiche revisioni del testo del QSN relative al capitolo IV.4 e all'addizionalità delle risorse destinate ai programmi operativi interregionali;

Rilevato che le considerazioni di cui ai punti 1, 2, e 3 del predetto allegato A) sono pienamente prese in conto nel testo del QSN 2007-2013 trasmesso alla Conferenza unificata con le note prot. n. 33459 del 19 dicembre 2006 e prot. n. 33627 del 20 dicembre 2006 e che le considerazioni di cui al punto 7 dello stesso allegato sono state già inserite nel testo del QSN 2007-2013 riformulato secondo l'accordo raggiunto in sede tecnica a latere della seduta della Conferenza unificata dei 21 dicembre 2006;

Rilevato che delle considerazioni di cui ai punti 5 e 6 del predetto allegato A) si dovrà tenere conto nella delibera di questo Comitato con cui dovranno essere definite le modalità di cofinanziamento nazionale del QSN 2007-2013;

Rilevato che l'accordo istituzionale alla base del riparto delle risorse dei fondi strutturali fra programmi a titolarità regionale e programmi a titolarità della amministrazioni centrali di cui alla considerazione al punto 4 del predetto allegato A) riguarda l'insieme delle otto regioni del Mezzogiorno e che il testo del QSN 2007-2013 inviato alla Conferenza unificata con le note soprarichiamate risulta pertanto pienamente coerente con gli indirizzi e le quote di riparto stabiliti;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 2446 del 7 dicembre 2006 con la quale è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE, il testo del QSN per il periodo 2007-2013;

Vista la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico n. 33458 del 19 dicembre 2006 con la quale è stato trasmesso, alla predetta Segreteria, il testo aggiornato del QSN che incorpora le modifiche apportate sulla base degli esiti della Conferenza del 14 dicembre 2006, testo successivamente modificato in vista della seduta della sopra richiamata Conferenza unificata del 21 dicembre 2006, che ha reso in tale data il parere definitivo sul testo di QSN;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvata la proposta di Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e relativo allegato, di cui alle premesse, che sono acquisiti agli atti della odierna seduta di questo Comitato. La proposta di QSN sarà inviata alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dal competente Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico.

Il testo del QSN approvato con la presente delibera potrà essere modificato nel corso del processo di interlocuzione informale e formale che sarà avviato con la Commissione europea ai sensi del citato art. 28, nel rispetto dei contenuti fondamentali specificati ai punti seguenti. Qualora a seguito di tale interlocuzione si rendesse necessario modificare tali contenuti, la relativa proposta di modifica sarà sottoposta all'approvazione di questo Comitato.

1. *Politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale.*

Il QSN, costituisce il risultato condiviso del percorso partenariale fra amministrazioni centrali e regionali, esponenti del partenariato istituzionale e di quello economico e sociale avviato il 3 febbraio 2005 con l'approvazione, da parte della Conferenza unificata, delle «Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013» e diretto all'unificazione della programmazione della politica regionale comunitaria e della politica regionale nazionale, esercitata in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione e cui è destinato il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il QSN individua la strategia, indica obiettivi e priorità, definisce il percorso e le regole della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, quale politica intenzionale e aggiuntiva diretta a garantire che gli obiettivi di competitività siano raggiunti in tutti i territori regionali, anche e soprattutto da quelli che presentano squilibri economico- sociali e in particolare nel Mezzogiorno.

La strategia del QSN indica che la riduzione della persistente sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno attraverso il miglioramento dei servizi collettivi

e delle competenze, una maggiore concorrenza dei mercati dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, incentivi appropriati per favorire l'innovazione pubblica e privata costituisce un contributo decisivo alla ripresa della produttività e al conseguimento di obiettivi adeguati di competitività nell'intero Paese.

2. *Macro obiettivi e priorità tematiche della strategia della politica regionale unitaria.*

La strategia della politica regionale unitaria definita dal QSN, in coerenza con gli indirizzi degli «Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione», delle «Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013», della propria delibera n. 77/2006 di «Attuazione delle Linee guida per l'impostazione dei Quadro strategico nazionale» e del Documento di programmazione economica e finanziaria 2007-2011» di cui alle premesse, assume i seguenti macro obiettivi:

(a) sviluppare i circuiti della conoscenza,

(b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori,

(c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza,

(d) internazionalizzare e modernizzare l'economia, la società e le amministrazioni,

all'interno dei quali sono individuate le 10 Priorità tematiche del Quadro. Tali Obiettivi costituiranno il riferimento costante per l'attuazione della politica regionale unitaria.

I macro-obiettivi e le priorità tematiche sono così articolati:

MACROOBIETTIVI	Priorità di riferimento
a) Sviluppare i circuiti della conoscenza	➢ Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1); ➢ Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell' innovazione per la competitività (Priorità 2)
b) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale nei territori	➢ Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo (Priorità 3); ➢ Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale (Priorità 4).
c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza	➢ Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo (Priorità 5); ➢ Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6); ➢ Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7); ➢ Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8).
d) Internazionalizzare e modernizzare	➢ Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9); ➢ *Governance*, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10).

3. *Le aree obiettivo della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale.*

Le dieci Priorità sono rivolte a obiettivi di produttività, competitività e innovazione da perseguire in tutto il Paese.

Esse si declinano con intensità e modalità differenziate fra le due macro-aree geografiche di riferimento per la strategia, Centro Nord e Mezzogiorno e fra i territori degli obiettivi comunitari, «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione», «Cooperazione territoriale», in coerenza e nel rispetto dei Regolamenti comunitari di cui alle premesse.

Il QSN assume come significativo e prioritario il riferimento strategico della politica regionale unitaria allo sviluppo del Mezzogiorno quale area caratterizzata dal persistere di disparità significative rispetto al resto del Paese, ma anche dalla presenza, nelle otto regioni che lo compongono, di comuni potenzialità e opportunità, la cui piena valorizzazione ai fini dello sviluppo richiede la condivisione di opzioni strategiche e politiche di intervento comuni. Di questa specificità dovranno tenere conto gli interventi della politica regionale nazionale rivolta al complesso del Mezzogiorno e gli interventi della politica regionale comunitaria specificamente rivolti alle cinque regioni dell'obiettivo «Convergenza» dei Mezzogiorno.

4. *Risorse finanziarie.*

La politica regionale unitaria attuata attraverso la strategia delineata nel QSN per il periodo 2007-2013 potrà disporre di nuove risorse dei fondi strutturali comunitari e del relativo cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e aggiuntive nazionali specificamente dirette allo sviluppo territoriale per un complesso di circa 122 miliardi di euro.

La destinazione territoriale dei fondi strutturali comunitari è definita dall'allocazione stabilita per l'Italia in sede europea per i diversi obiettivi comunitari di riferimento e, all'interno di questi dai criteri di riparto del contributo comunitario convenuti in sede nazionale.

La ripartizione annuale delle risorse dei fondi strutturali comunitari assegnate all'Italia (così come comunicata dalla Commissione europea con nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006) è pari a € 28.811.768.920, di cui € 3.228.938.668 di indicizzazione (calcolata secondo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Consiglio n. 1083/06). L'ammontare indicizzato così definito è ripartito secondo il profilo annuale riportato nella tabella che segue.

Ripartizione delle Risorse per anno e per obiettivo

Importi in Euro comprensivi di indicizzazione

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Convergenza	2.853.079.903	2.910.141.501	2.968.344.331	3.027.711.218	3.088.265.442	3.150.030.751	3.213.031.366	21.210.604.512
Sostegno transitorio Convergenza (Basilicata)	90.491.668	81.477.485	72.066.537	62.246.561	52.004.959	41.328.794	30.204.780	429.820.784
Sostegno transitorio Competitività e occupazione (Sardegna)	229.339.421	195.675.228	160.572.731	123.987.864	85.875.373	87.592.880	89.344.738	972.388.235
Competitività	719.975.497	734.375.007	749.062.507	764.043.757	779.324.632	794.911.125	810.809.347	5.352.501.872
Cooperazione territoriale	110.696.890	113.420.477	116.728.570	120.653.856	124.689.463	128.286.572	131.977.689	846.453.517
Totale	4.003.583.379	4.035.089.698	4.066.774.676	4.098.643.256	4.130.159.869	4.202.150.122	4.275.367.920	28.811.768.920

L'ammontare del cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari è determinato, secondo quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Regolamento generale sui Fondi strutturali, e puntualmente

specificati all'Allegato III del suddetto Regolamento, che fissa i livelli del tasso di partecipazione dei Fondi comunitari per obiettivo.

Al cofinanziamento nazionale concorrono la quota statale e quella regionale/locale. L'attivazione delle quote di cofinanziamento nazionale — assicurata per il tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 — avverrà con modalità uniformi a quelle previste per le quote comunitarie e che saranno definite nelle delibere di questo Comitato di attuazione e di cofinanziamento del Quadro sulla base degli indirizzi politici generali relativi alla coerenza tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica e di quanto concordato in materia nelle diverse sedi istituzionali.

La programmazione della spesa relativa alle risorse aggiuntive nazionali (relative al Fondo per le aree sottoutilizzate) conferma la chiave di riparto tra le due macroaree (85 per cento al Mezzogiorno e 15 per cento al Centro Nord) e assume la settennalizzazione dell'impegno programmatico per le risorse nazionali, concordata con le Linee guida oggetto dell'intesa del 3 febbraio 2005 tra Stato e regioni e fissata dal disegno di legge finanziaria 2007 (art. 105).

5. *Riparto delle risorse per priorità per il Mezzogiorno.*

In considerazione riferimento strategico prioritario della politica regionale unitaria allo sviluppo del Mezzogiorno di cui al precedente punto 3 di questa delibera e della conseguente concentrazione in tale area di risorse comunitarie destinate alle regioni del Mezzogiorno che rientrano nell'obiettivo comunitario «Convergenza» e dell'obiettivo comunitario «Competitività e occupazione» e, complessivamente, dell'85% delle risorse programmabili a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il QSN assume, per il Mezzogiorno, anche l'indicazione programmatica del riparto delle risorse fra le dieci Priorità tematiche. Questa indicazione è il risultato del processo realizzato in sede di partenariato strategico per conseguire una effettiva convergenza di intenti tra i diversi soggetti istituzionali atta a garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale stabiliti.

Tale indicazione programmatica, riportata nella tabella che segue, riguarda l'insieme delle risorse della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, ed è da riferirsi al Mezzogiorno nel suo complesso. Essa costituisce quadro di orientamento programmatico di cui tenere conto nella definizione della programmazione operativa e, insieme, quadro di riferimento condiviso assunto dalle amministrazioni centrali e regionali cui compete la responsabilità di attuare azioni rilevanti per le prospettive di sviluppo dell'area intera.

Una quota pari al 30% delle risorse FAS attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno è accantonata per costituire una riserva generale per il Mezzogiorno destinata: a sostenere eventuali esigenze di programmazione nel corso dell'attuazione in base alle Priorità del QSN; a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli obiettivi di servizio; a costituire una riserva di premialità per progetti di qualità e per progetti di eccellenza per la Salute, con caratteristiche di interregionalità o di valenza sovraregionale.

	Priorità del Quadro Strategico	Allocazione programmatica delle risorse della politica regionale nazionale e comunitaria (valori percentuali al netto della Riserva)
1	***Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane***	9,0
	di cui: programma comune sull'istruzione	5,0
2	***Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell' innovazione per la competitività***	14,0
3	***Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo***	15,8
	di cui: progetti interregionali per l'energia rinnovabile e risparmio energetico	2,8
4	***Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale***	8,8
	di cui: programma comune sulla sicurezza	1,4
5	***Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo***	9,0
	di cui: progetti interregionali su attrattori culturali, naturali e turismo	2,3
6	***Reti e collegamenti per la mobilità***	17,0
7	***Competitività dei sistemi produttivi e occupazione***	16,0
8	***Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani***	7,2
9	***Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse***	1,2
10	***Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci***	2,0
	Totale (al netto della Riserva)	100

6. *Programmi operativi.*

Il Quadro si attuerà attraverso Programmi operativi regionali e, per le regioni dell'obiettivo Convergenza e per l'area del Mezzogiorno, attraverso cinque Programmi operativi nazionali con contributo comunitario del FESR, due Programmi operativi nazionali con contributo comunitario del FSE (per le medesime priorità cui sono indirizzati due dei cinque PON FESR) e due Programmi operativi interregionali (con contributo comunitario FESR).

Il Programma operativo nazionale «Azioni di sistema» con contributo comunitario del FSE è inoltre previsto anche per le regioni dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

L'obiettivo «Cooperazione territoriale» sarà perseguito attraverso l'attuazione di 14 Programmi operativi di cooperazione territoriale in un ambito di forte coerenza e integrazione con la programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale.

I Programmi operativi in attuazione del QSN sono elencati nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

I Programmi operativi regionali sono riportati con riferimento alle due macroaree delle regioni «Convergenza» e delle regioni «Competitività regionale e occupazione» (distinte fra regioni Centro Nord e regioni Mezzogiorno). I Programmi operativi nazionali (e i due Programmi operativi interregionali) sono riportati anche con l'indicazione della programmazione di risorse FAS per programmi nazionali che concorrono alla stessa priorità del Quadro, in modo da rendere programmaticamente apprezzabile, il loro contributo all'attuazione della strategia con riferimento alla macroarea Mezzogiorno.

La strategia della politica regionale unitaria, sarà inoltre attuata attraverso programmi definiti a livello regionale e programmi e azioni definiti a livello nazio-

nale finanziati con risorse del FAS, convergenti verso le Priorità del QSN e attuati nel quadro delle regole programmatiche e delle procedure di attuazione da esso definite, nonché in linea con quanto previsto dall'art. 60 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) che demanda a questo Comitato la possibilità di una diversa allocazione delle risorse del medesimo Fondo, per garantire flessibilità operativa nell'utilizzo delle risorse stesse.

Tutti i Programmi operativi e tutti i programmi finanziati totalmente a valere su risorse del FAS si attuano secondo le specifiche regole previste nel QSN.

Per ciascuna Priorità del Quadro, a salvaguardia della necessaria addizionalità strategica della politica regionale, è stata identificata la modalità di integrazione con la politica ordinaria, nonché i requisiti che gli interventi devono avere affinché la priorità stessa sia attuata efficacemente: regole di selettività, dei progetti e degli attuatori, forme di intervento dettate dall'esperienza acquisita; metodi valutativi; modalità di attuazione e gestione dei programmi da adottare. Gli strumenti di attuazione dovranno conformarsi a questi requisiti.

7. *Processo e procedure di attuazione.*

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale è attuata attraverso il processo di programmazione e attuazione definito nel QSN che delinea:

- il disegno e le procedure di programmazione della politica regionale unitaria ai diversi livelli della sua attuazione e in particolare: *a)* livello della programmazione strategica specifica (territoriale e/o settoriale; *b)* livello della condivisione istituzionale nell'Intesa istituzionale di programma; *c)* livello dell'attuazione, anche attraverso l'Accordo di Programma Quadro rinnovato così da rendere coordinato, trasparente e verificabile il contributo dei diversi strumenti e delle diverse fonti di finanziamento (comunitarie e nazionali) al conseguimento delle priorità e degli obiettivi del QSN;

- le modalità specifiche attraverso le quali tale contributo, con particolare riferimento al FAS quale fondo nazionale per lo sviluppo trasferito alle amministrazioni responsabili dell'attuazione della politica regionale, soddisfa i requisiti di programmazione pluriennale, trasparenza e verificabilità di efficacia degli impegni pluriennali e maggiore flessibilità nella loro utilizzazione nell'ambito della strategia del QSN.

Come condizione necessaria per rendere efficace e pienamente trasparente la programmazione unitaria della politica regionale, ogni Amministrazione che vi partecipa è chiamata ad assumersi, secondo criteri di condivisione e proporzionalità, responsabilità e impegni conseguenti nella riforma del processo di programmazione necessario per dare piena operatività alla unitarietà della politica regionale unitaria secondo gli indirizzi condivisi contenuti nel QSN.

Gli indirizzi del QSN costituiscono premessa necessaria e riferimento condiviso e definito per l'adozione del provvedimenti attuativi necessari a rendere pienamente operativi gli obiettivi di riforma del processo di programmazione e attuazione della politica regionale unitaria. Tali provvedimenti, in coerenza con il processo di cooperazione istituzionale multilivello adottato per la definizione della strategia, sono di norma adottati secondo le medesime procedure di approvazione del QSN.

8. *Istituzione di organismi istituzionali per la fase di avvio del QSN.*

8.1 È istituito il «Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria», con il compito di attuare le funzioni di accompagnamento dell'attuazione del Quadro anche in relazione alla necessità di individuare modalità atte a sostenere il processo di attuazione strategico del Quadro, di cui all'art. 29 del regolamento generale. Il Comitato è coordinato dal Ministero per lo Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni centrali di settore, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, nonché da rappresentanti dei partenariato istituzionale ed economico sociale.

Una specifica articolazione del Comitato seguirà l'attuazione di programmi e interventi diretti alle regioni del Mezzogiorno con un focus specifico per le regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Una ulteriore specifica articolazione del Comitato, coordinata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, seguirà l'attuazione dei Programmi e degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo.

È istituito il Gruppo di coordinamento strategico per la cooperazione territoriale, con compiti di indirizzo e accompagnamento delle diverse fasi di sviluppo delle attività di cooperazione territoriale, secondo quanto indicato nel QSN. Il Gruppo è presieduto dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione ed è composto da rappresentanti designati dalle Amministrazioni centrali, dalle regioni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale. Il Gruppo riferirà al Comitato nazionale per l'attuazione del QSN; al Gruppo faranno capo i comitati nazionali di coordinamento della attuazione dei singoli programmi operativi di cooperazione territoriale, che verranno istituiti d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione e regioni e, per quanto riguarda i programmi di cooperazione frontaliera cofinanziati dal FESR e attuati nell'ambito delle politiche di prossimità e preadesione, d'intesa anche con il Ministero degli affari esteri - DG integrazione europea.

9. *Partenariato socio economico.*

Principio generale di attuazione del QSN è la piena integrazione del partenariato socio economico in tutte le fasi del processo di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione quale metodo condiviso diretto anche a:

- promuovere la cultura dello sviluppo partecipato, rafforzarne la legittimità sociale, estendere il consenso, promuovere una più efficace mobilitazione sugli obiettivi perseguiti sulla base di una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e di una più forte «accountability» delle politiche;

- migliorare la qualità e l'efficacia delle scelte nel processo valutativo che orienta le decisioni;

- migliorare la qualità e l'efficacia dell'attuazione attraverso processi più partecipati di sorveglianza e valutazione al fine di rafforzarne l'orientamento ai risultati finali.

Il coinvolgimento effettivo del partenariato socio economico richiede di rafforzare l'efficienza e l'efficacia delle sedi di confronto, riconoscendo a ciascun livello un oggetto definito di confronto e un idoneo grado di rappresentatività.

Per assicurare il confronto partenariale sull'impostazione e sull'avanzamento strategico dei programmi, sui principali risultati in termini di impatto, sull'avanzamento finanziario, sullo stato dell'integrazione finanziaria tra risorse comunitarie e risorse nazionali dovrà essere prevista almeno una sessione annuale sulla politica di coesione, convocata a livello nazionale e regionale dai responsabili politici con i vertici politici di tutte le organizzazioni di rappresentanza degli interessi coinvolte nella programmazione.

10. *Ulteriori fasi dei processo di attuazione del QSN.*

Con successive delibere di questo Comitato saranno definite le ulteriori misure atte a rendere pienamente operativi gli indirizzi del QSN e, in particolare:

- le modalità di cofinanziamento nazionale del QSN in coerenza con quelle previste per le quote comunitarie e sulla base degli indirizzi politici generali relativi alla coerenza tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza pubblica e di quanto concordato in materia nelle diverse sedi istituzionali, compresa la programmazione pluriennale in via indicativa — nelle more dell'approvazione dei singoli programmi operativi — delle risorse nazionali destinate a garantire la copertura della quota statale di cofinanziamento tramite il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 (par. V.2.3);

- le ulteriori disposizioni e meccanismi di monitoraggio, previsione e verifica della spesa, in particolare per le risorse FAS, atti anche a garantire l'ordinata, trasparente e efficace attuazione della politica regionale unitaria e il pieno rispetto degli obiettivi di aggiuntività della spesa definiti dal Quadro (parr. V.3 e V.5);

- le modalità atte a migliorare l'omogeneità e la qualità delle informazioni alla base dell'aggiornamento periodico del Quadro Finanziario Unico (par. V.1);

- le misure volte a rendere pienamente operative le procedure di programmazione previste dal QSN e in particolare all'Intesa Istituzionale di Programma, all'Accordo di Programma Quadro e ai programmi nazionali e regionali (v. precedente punto 6) finanziati a carico del FAS secondo gli indirizzi indicati nel QSN stesso (par. VI. 1);

- le modalità di coordinamento in grado di adottare soluzioni efficaci per sostenere l'integrazione tra soggetti, risorse e strumenti, richiesta dalla politica regionale unitaria (par. VI.2.1);

- la definizione dei livelli di responsabilità e dei rispettivi compiti, finalizzati, tra l'altro ad un coinvolgimento più attivo delle parti nelle attività di assistenza tecnica, nonché i dettagli operativi in base ai quali troveranno attuazione queste indicazioni compresa la valutazione della possibilità di utilizzare lo strumento di «gemellaggi» a supporto dell'implementazione concreta di questi indirizzi (par. VI. 2.2);

- le indicazioni affinché il sistema di sorveglianza sia organizzato, tenendo conto dei criteri di proporzionalità, semplificazione ed efficacia propri di ogni fase e strumento della programmazione, secondo modalità che assicurino trasparenza e la più ampia partecipazione alla fase di attuazione della politica regionale, sulla base di una chiara individuazione delle responsabilità ad ogni livello del processo di programmazione e attuazione (par. Vl.2.4).

11. *Inoltro del QSN alla Commissione europea.*

Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a inoltrare alla Commissione europea il QSN e relativo allegato ai fini dell'interlocuzione informale e formale di cui al citato art. 28 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ad apportare — nei limiti del rispetto dei contenuti fondamentali di cui alla presente delibera e dei principi di partenariato — le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dalla condivisione di eventuali osservazioni della Commissione europea.

Il Ministro dello sviluppo economico darà adeguata informativa a questo Comitato sull'andamento e sugli esiti dell'interlocuzione svolta ai sensi del citato art. 28 dei regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Il Ministro per lo sviluppo economico riferirà periodicamente a questo Comitato sullo stato complessivo della programmazione delle risorse e sull'attuazione del QSN, anche al fine dell'opportuna informativa al Parlamento.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 6 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 68

ALLEGATO

Tabella 1

ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Competitività regionale e occupazione / CENTRO-NORD

Regione	POR FESR	POR FSE
Emilia Romagna	x	x
Friuli Venezia Giulia	x	x
Lazio	x	x
Liguria	x	x
Lombardia	x	x
Marche	x	x
P.A. Bolzano	x	x
P.A. Trento	x	x
Piemonte	x	x
Toscana	x	x
Umbria	x	x
Valle d'Aosta	x	x
Veneto	x	x

Tabella 2

ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Competitività regionale e occupazione / MEZZOGIORNO

POR	POR FESR	POR FSE
Abruzzo	x	x
Molise	x	x
Sardegna ST	x	x

Tabella 3

ELENCO DEI PROGRAMMI REGIONALI
Convergenza / MEZZOGIORNO

POR	POR FESR	POR FSE
Basilicata ST	x	x
Calabria	x	x
Campania	x	x
Puglia	x	x
Sicilia	x	x

Tabella 4

ELENCO DEI PROGRAMMI NAZIONALI

PON CONVERGENZA	PON FESR	PON FSE	PROGRAMMI NAZIONALI MEZZOGIORNO	FAS
Pon Sicurezza	x			
Pon Istruzione	x	x	Pnm Istruzione	x
Pon Ricerca e competitività	x		Pnm Ricerca e competitività	x
Pon Reti e mobilità	x		Pnm Reti e mobilità	x
Pon Governance e AT	x	x	Pnm Governance e AT	x
PON COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE		**PON FSE**		
Pon Azioni di sistema		x		

Tabella 5

ELENCO DEI PROGRAMMI INTERREGIONALI

PO INTERREGIONALI CONVERGENZA	POIN FESR		PROGRAMMI NAZIONALI INTERREGIONALI MEZZOGIORNO	FAS
Poin Energie rinnovabili e risparmio energetico	x		Pnim Energia rinnovabile	x
Poin Attratori culturali, naturali e turismo	x		Pnim Cultura e turismo	x

Tabella 6

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

PO di Cooperazione territoriale europea	PO FESR
TRANSFRONTALIERA	
Po Italia-Francia Alpi (ALCOTRA)	x
Po Italia-Francia frontiera marittima	x
Po Italia-Svizzera	x
Po Italia-Austria	x
Po Italia-Grecia	x
Po Italia-Malta	x
Po Italia-Slovenia (*)	x
ENPI-CBC	
Po ENPI-CBC Italia-Tunisia	x
Po ENPI-CBC Bacino Mediterraneo	x
IPA-CBC	
Po IPA-CBC-Adriatico	x
TRANSNAZIONALE	
Po Spazio Alpino	x
Po Europa Centrale	x
Po Europa Sudorientale	x
Po Mediterraneo	x

07A03651

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 aprile 2007.

Classificazione del medicinale «Alburex (albumina umana)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione con il quale la società ZLB Behring Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALBUREX;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 marzo 2007;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Alburex (albumina) nelle confezioni di seguito indicate è classificato come segue:

confezione: 5% soluzione per infusione 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036504013/M (in base 10), 12U0GF (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 5% soluzione per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036504025/M (in base 10), 12U0GT (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 5% soluzione per infusione 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 036504037/M (in base 10), 12U0H5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: 5% soluzione per infusione 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 036504049/M (in base 10), 12U0HK (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 aprile 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A03578

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM)

DELIBERAZIONE 12 giugno 2006.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Omissis).

Delibera:

1) di approvare lo schema del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, schema di regolamento che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato di cui al punto n. 6) e di disporne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

(Omissis).

Torino, 12 giugno 2006

Il Presidente: BAVA

ALLEGATO

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito denominato INRIM), informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, uniformandosi ai principi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia e, in particolare, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, così come innovata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Il presente regolamento è adottato al fine di stabilire il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e i Settori responsabili, per ciascun procedimento, degli adempimenti d'occorrenza e dell'adozione del provvedimento finale, nonché per individuare le categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

3. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che conseguano obbligatoriamente a un'iniziativa di parte diretta a ottenere provvedimenti di competenza dell'INRIM, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. I procedimenti di competenza dell'INRIM si concludono con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tre tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3. Esse contengono, altresì, l'indicazione del Settore competente.

5. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle anzidette tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra disposizione legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'INRIM abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'INRIM, della relativa documentazione, comprovata dal timbro di arrivo dell'INRIM.

3. Ove la documentazione risulti irregolare o incompleta, se ne dà comunicazione all'amministrazione inviante entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza parte dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, che dev'essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'INRIM, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati. La domanda è esente dall'imposta di bollo e dev'essere corredata della prevista documentazione, da cui risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento ai fini dell'adozione del provvedimento.

2. La data di ricevimento è attestata dal timbro di arrivo dell'INRIM.

3. All'atto del ricevimento della domanda, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Le dette indicazioni sono, comunque, fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e all'art. 6 del presente regolamento. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita da tale avviso.

4. Nei casi in cui la domanda dell'interessato non sia formulata con le modalità stabilite o non risulti corredata della prescritta documentazione, se ne dà comunicazione a colui che ha presentato l'istanza entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza e lo si invita a perfezionare la richiesta. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, può usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i. Egli può, altresì, rilasciare dichiarazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241/1990, in applicazione del quale il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio all'acquisizione degli atti.

Art. 4.

Settori responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo differente determinazione, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del relativo provvedimento finale è il Settore così come risulta individuato nelle tre tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il responsabile preposto al Settore riconosciuto competente.

2. Il responsabile del Settore può affidare ad altro dipendente addetto al Settore medesimo la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

3. Se in un procedimento amministrativo intervengono più Settori, ciascun Settore è responsabile degli atti di sua competenza e per il tempo allo stesso assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge n. 15/1968 e s.m.i.

Art. 6.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. L'informazione dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è data mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, la su indicata comunicazione personale potrà essere sostituita da forme di pubblicità che verranno di volta in volta stabilite dall'INRIM, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solamente dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al Direttore generale dell'INRIM, il quale fornirà gli opportuni chiarimenti o adotterà le misure necessarie, entro il termine massimo di dieci giorni.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti d'intervento

1. La visione degli atti avviene presso il Settore che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile, nei giorni e nell'orario che verranno stabiliti dall'INRIM. All'atto della visione è consentito prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, i documenti in visione. Salva, comunque, l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.

2. È consentito il rilascio di copia dei documenti, previo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo.

3. Con la comunicazione di avvio del procedimento, comunque, sono rese note agli interessati le modalità per prendere visione degli atti.

4. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, in conformità all'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241/1990, memorie scritte e documenti, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'avviso del procedimento. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può, comunque, determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 8.

Termini finali del procedimento

1. I termini entro i quali per ciascun tipo di procedimento dev'essere emesso il provvedimento finale sono indicati nelle tabelle allegate e iniziano a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento: tali termini, tuttavia, non decorrono qualora il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva, totalmente o parzialmente, della prescritta documentazione di cui al comma 1 del precedente art. 4.

2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono comprensivi dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di ricevimento della comunicazione.

3. I termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi, oltre che nelle ipotesi enunciate nel susseguente art. 10 del presente regolamento:

nei casi in cui, per la prosecuzione del procedimento, debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per il detto adempimento;

se, al fine di completare l'istruttoria, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990, sia necessario acquisire l'occorrente documentazione presso amministrazioni differenti dall'INRIM, per il periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello stesso.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Il Direttore generale, con atto motivato e comunicato al Consiglio di Amministrazione, può stabilire termini più ampi rispetto a quelli previsti, da pubblicizzare opportunamente, per comprovate impossibilità rappresentate dal responsabile del procedimento, quali:

per consentire la graduale eliminazione di particolari situazioni di arretrato;

per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 9.

Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato s'intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'INRIM deve adottare la propria determinazione esplicita. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini ivi indicati s'intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 10.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero entro i termini previsti in via suppletiva dai commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990, l'INRIM richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, comunica agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e ne dà comunicazione agli interessati. In tali casi, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

Art. 11.

Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti amministrativi:

documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche, a qualsiasi titolo compilate, riguardanti dipendenti dell'INRIM, diversi dal richiedente, per le parti contenenti notizie riservate;

documentazione caratteristica, matricolare e quella concernente situazioni private del personale dipendente;

documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

documentazione riguardante la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o di salute, limitatamente ai motivi;

documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese e associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

dati e risultati di ricerche relative a convenzioni, contratti e servizi prestati dai ricercatori e dalle strutture dell'INRIM, ivi compresi i risultati delle perizie tecniche affidate dall'autorità giudiziaria all'INRIM o a dipendenti dell'ente medesimo.

2. Sono, inoltre, inaccessibili: i verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'INRIM, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.

3. Sono, altresì, esclusi dall'accesso i documenti relativi ai rapporti di patrocinio legale, sempre che a essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

Art. 12.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, l'INRIM ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti amministrativi fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'accesso ai seguenti documenti sarà così differito:

documentazione attinente alle procedure concorsuali: sino all'esaurimento dei relativi procedimenti. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla notizia del risultato della valutazione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli e copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;

documentazione attinente alle procedure per la scelta del contraente ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e opere: sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o dell'effettuazione della fornitura;

documentazione attinente alle segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni: sino alla conclusione della relativa attività istruttoria;

documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente: sino alla conclusione dei relativi procedimenti o della relativa attività istruttoria;

documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa e di cessazione dal servizio: sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 13.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. Ogni integrazione e modificazione ritenuta necessaria al presente regolamento di attuazione verrà adottata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'INRIM e sottoposta al preventivo parere del Ministero dell'università e ricerca e della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 14.

Forme di pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si utilizzano le medesime forme e modalità per le successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella n. 1
annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Procedimento	*Termine Giorni*	*Note*
Convocazione del Consiglio di Amministrazione	7	
Trasmissione dei verbali approvati ai componenti del Consiglio di Amministrazione	15	
Trasmissione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli organi vigilanti	30	
Stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, di contratti di ricerca finalizzata e di ricerca applicata	60	Termine decorrente dalla data della deliberazione consiliare di approvazione
Richiesta di difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato in sede giurisdizionale	30	
Approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	–	Nella prima adunanza successiva
Convocazione del Consiglio Scientifico	7	
Approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio scientifico	–	Nella prima adunanza successiva
Stesura di certificati, relazioni e rapporti di prova su componenti, apparecchiature e impianti	60	Termine decorrente dalla data di ultimazione della prova

Tabella n. 2
annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

SETTORE AFFARI DEL PERSONALE E SETTORE STIPENDI

Procedimento	*Termine Giorni*	*Note*
Provvedimenti relativi a procedure concorsuali nelle diverse fasi di svolgimento	30	I 30 gg sono riferiti allo svolgimento di ogni singola fase
Procedure di assunzione dovute alla applicazione di disposizioni legislative	30	I 30 gg sono riferiti allo svolgimento di ogni singola fase
Estinzione del rapporto d'impiego	30	
Attribuzione del trattamento provvisorio di pensione (dipendenti con iscrizione INPDAP)	60	
Concessione del congedo straordinario	30	
Collocamento in aspettativa	30	
Rilevazione assenza ingiustificata	15	
Autorizzazione a risiedere fuori sede	30	
Autorizzazione ad assumere incarichi	30	
Autorizzazioni di permessi straordinari per frequenza di corsi di studio	30	
Comunicazioni di provvedimenti agli interessati	30	
Rilascio di dichiarazioni, certificati, stati di servizio	30	Termine iniziale: data ricezione istanza

segue SETTORE AFFARI DEL PERSONALE E SETTORE STIPENDI

Procedimento	*Termine Giorni*	*Note*
Liquidazione di competenze fisse e accessorie del personale	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Erogazione del trattamento economico ordinario	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Erogazione del trattamento economico accessorio	Prima scadenza stipendiale successiva a 30 gg	Termine iniziale: data in cui matura il diritto
Esame dell'istanza di ricongiunzione dei servizi CPDEL-INPS ai fini pensionistici (adempimenti istruttori)	30	Termine iniziale: data ricezione istanza
Esame dell'istanza di riscatto, a fini pensionistici, dei periodi di studi universitari e post-laurea: adempimenti istruttori	30	Termine iniziale: data ricezione istanza

Tabella n. 3
annessa al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

SETTORE SERVIZI PATRIMONIALI E CONTABILI

Procedimento	*Termine Giorni*	*Note*
Predisposizione del bilancio preventivo	–	Termini fissati per legge
Predisposizione del conto consuntivo	–	Termini fissati per legge
Predisposizione della dichiarazione IVA	–	Termini fissati per legge
Predisposizione della dichiarazione IRPEG	–	Termini fissati per legge
Espletamento di gare pubbliche per fornitura di beni e servizi: – pubblicazione dei bandi di gara – esame delle richieste di partecipazione – invito a produrre offerta – esame delle offerte e aggiudicazione – comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione	120	Dalla pubblicazione dell'avviso di gara
Adempimenti successivi all'aggiudicazione: – stipulazione del contratto	60	Termine decorrente dalla data di consegna dei documenti da parte del contraente
Adempimenti successivi all'aggiudicazione: – liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo	30	Dal ricevimento del documento di collaudo

segue SETTORE SERVIZI PATRIMONIALI E CONTABILI

Procedimento	*Termine Giorni*	*Note*
Acquisizione di beni e di servizi mediante trattativa privata: – invito a produrre offerta – esame delle offerte e affidamento – stipulazione del contratto	90	Dall'invito a produrre l'offerta
Acquisizione di beni e di servizi mediante trattativa privata: – liquidazione delle fatture per il pagamento del prezzo	30	Dal ricevimento del collaudo

07A03594

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 5 aprile 2007.

Modalità di verifica dei parametri di affidabilità economico-finanziaria per bilanci societari redatti secondo i principi IAS (International Accounting Standards), ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593.

PREMESSA.

Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 e recante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dispone che, ai fini dell'ammissibilità ai previsti interventi agevolativi, il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri:

1) *Parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, così definito: CN › (CP-I)/2.*

Ai fini del calcolo di tale parametro, per CN si intende il capitale netto del soggetto proponente, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, lo schema di dichiarazione, pubblicato unitamente al predetto decreto, precisa che per tale voce deve farsi riferimento al totale del «patrimonio netto», come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei «crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili».

Inoltre, per CP si intende la somma dei costi complessivi del progetto indicati in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000.

Per I, infine, si intende la somma degli interventi ministeriali già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

2) *Parametro di onerosità della posizione finanziaria, così definito: OF/F‹ 8%.*

Ai fini del calcolo di tale parametro, per OF si intendono gli oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa che per tale voce deve farsi riferimento al saldo tra «interessi attivi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C16 e C17 dello schema di conto economico del codice civile.

Per F si intende il fatturato annuo del richiedente (al netto di sconti, abbuoni e resi), quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa che per tale voce deve farsi riferimento ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Nuova metodologia di predisposizione del bilancio.

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 ha introdotto nel quadro normativo dell'Unione europea l'utilizzo dei principi contabili internazionali, conosciuti anche come principi IAS (International Accounting Standards).

Lo stesso Regolamento, di immediata applicazione negli Stati membri, dal 1° gennaio 2005 obbliga le società quotate alla redazione dei bilanci consolidati utilizzando i predetti principi contabili internazionali.

Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere o autorizzare l'adozione dei medesimi principi nella redazione dei bilanci di esercizio, relativamente alle società quotate, e dei bilanci di esercizio e consolidati, relativamente alle restanti società. In Italia, tale facoltà ha trovato attuazione con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Le società obbligate, o autorizzate, a redigere il bilancio (di esercizio o consolidato) utilizzando i principi contabili internazionali, a partire dal primo esercizio di adozione di tali principi, devono abbandonare la normativa contabile interna in quanto sono vincolate per legge ad osservare i soli principi contabili internazionali omologati con il Regolamento (CE) n. 1725/2003 e successive modificazioni.

I principi contabili internazionali, il cui scopo è consentire la redazione di un bilancio che rappresenti attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria nonché il risultato economico e i flussi finanziari di una società, introducono — tra l'altro — il concetto di fair value (valore equo) di operazioni, fatti e condizioni che deve essere indicato nei bilanci in particolare quando la rappresentazione puramente contabile di operazioni, fatti e condizioni non rifletta completamente la sostanza dell'evento.

I principi IAS, inoltre, non identificano uno schema strutturato per la presentazione del bilancio (come invece fanno la IV e la VII Direttiva CEE, recepite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile per i bilanci di esercizio e dal decreto legislativo n. 127/1991 per i bilanci consolidati), ma, coerentemente con la finalità di rappresentare fedelmente gli effetti di operazioni, fatti e condizioni, prescrivono soltanto un insieme minimo di voci di stato patrimoniale e di conto economico che devono essere obbligatoriamente presenti nei prospetti di bilancio, lasciando agli amministratori di ogni società la responsabilità di inserire voci addizionali, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione sia rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della loro società.

Ciò premesso, occorre tuttavia tener conto che il sopra descritto sistema di valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria delle società che richiedono agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, prevede che la determinazione dei parametri di affidabilità sia condotta in maniera assolutamente oggettiva.

Si rende quindi necessario fornire precise indicazioni per individuare i valori contabili da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri di affidabilità, qualora si debbano considerare bilanci (di esercizio o consolidati) redatti in base ai principi IAS.

Nuove modalità di verifica dei parametri di affidabilità.

In coerenza con lo spirito dei principi contabili internazionali, che in sostanza lasciano agli amministratori di ogni società la responsabilità di definire quali voci debbano essere presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, e con l'assunzione che l'applicazione dei principi IAS (certificata dagli stessi amministratori) abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile della situazione patrimoniale e finanziaria di una società, sembra opportuno, con la presente circolare, stabilire che, nel caso di bilanci di esercizio o consolidati redatti secondo i principi IAS, i parametri di affidabilità economico-finanziaria, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto ministeriale n. 593, debbano essere calcolati prendendo in considerazione esclusivamente i valori delle voci obbligatoriamente presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

In particolare, per il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, per CN dovrà farsi riferimento alla voce «patrimonio netto» del prospetto dello stato patrimoniale (comprensivo, nel caso di bilancio consolidato, delle quote di pertinenza di terzi).

Per il parametro di onerosità della posizione finanziaria, per OF dovrà farsi riferimento alla voce «oneri finanziari» del prospetto del conto economico (al netto dell'eventuale voce «proventi finanziari» se presente). Per F dovrà farsi riferimento alla voce «ricavi» del prospetto del conto economico.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni riportate nel citato decreto ministeriale n. 593 relativamente al calcolo dei parametri di affidabilità economico-finanziaria.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
CRISCUOLI

07A03600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma della designazione dell'«Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri in data 30 marzo 2007 l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione con sede in via Urbana, 167 - Roma, già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è stato autorizzato quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

L'autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A03615

Designazione di «CPM - Istituto ricerche prove ed analisi S.r.l.», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri in data 6 aprile 2007 CPM - Istituto ricerche prove ed analisi S.r.l. con sede in via Artigiani, 63 - Bienno (Brescia) é stata designata organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

L'organismo suddetto rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A03615-*bis*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo S.M.C. Servizi monitoraggio e controlli, in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 aprile 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 gennaio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: S.M.C. Servizi monitoraggio e controlli con sede legale in viale Mazzini 119 - 00195 Roma:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A03595

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo TE.S.I. S.r.l., in Anagni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 aprile 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 19 gennaio 2007 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: TE.S.I. S.r.l. con sede legale in via Provinciale Casilina km 3,200/Stazione Sgurgola - 03012 Anagni (Frosinone):

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A03596

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo PRO.VE.CO. S.r.l., in Bari.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 aprile 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: PRO.VE.CO. S.r.l. con sede legale in via de Rossi n. 63 - 70100 Bari:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A03597

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo I.V.C. S.r.l., in Taranto.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 aprile 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 27 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata, l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: I.V.C. S.r.l. con sede legale in via Generale Messina n. 13 - 74100 Taranto:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A03598

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Il giorno 12 aprile 2007 sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02documentazione.asp) le deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE:

n. 008/2007 del 2 aprile recante l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra;

n. 010/2007 del 2 aprile 2007 recante la procedura istruttoria finalizzata all'eventuale esclusione dei piccoli impianti di cui al punto 2.4 del Piano nazionale di assegnazione 2008-2012 dal campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 per il periodo 2008-2012.

07A03572

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 431 dell'11 aprile 2007

Medicinale: CARBOPLATINO RATIOPHARM.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 - D-89079 Ulm (Germania).

Confezioni:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037158019/M (in base 10) 13FZ43 (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037158021/M (in base 10) 13FZ45 (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037158033/M (in base 10) 13FZ4K (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037158045/M (in base 10) 13FZ4X (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037158058/M (in base 10) 13FZ5B (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037158060/M (in base 10) 13FZ5D (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037158072/M (in base 10) 13FZ5S (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037158084/M (in base 10) 13FZ64 (in base 32);

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037158096/M (in base 10) 13FZ6J (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: 1 ml di concentrato contiene:

Principio attivo: 10 mg di carboplatino:

1 flaconcino da 5 ml contiene 50 mg di carboplatino;

1 flaconcino da 15 ml contiene 150 mg di carboplatino;

1 flaconcino da 45 ml contiene 450 mg di carboplatino.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, soluzione di ammoniaca concentrata.

Produzione controllo e rilascio: Pliva Lachema a.s Karasek 1 621 33 Brno Repubblica Ceca.

Confezionamento secondario: Transpharm Logistik GmbH Nicolaus Otto Strasse 16 D-89079 Ulm Germania.

Rilascio: Merckle GmbH Ludwig-Merckle Strasse 3 D-89134 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: carboplatino è indicato per il trattamento di:

carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata;

carcinoma del polmone a piccole cellule.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037158019/M (in base 10) 13FZ43 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,76 euro.

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 037158021/M (in base 10) 13FZ45 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 45,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 74,27 euro.

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 45 ml - A.I.C. n. 037158033/M (in base 10) 13FZ4K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 131,42 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 216,90 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03537

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paclitaxel Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 432 dell'11 aprile 2007

Medicinale: «PACLITAXEL RATIOPHARM».

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm Germania.

Confezioni:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037257019/M (in base 10) 13JZTV (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 16,7 ml - A.I.C. n. 037257021/M (in base 10) 13JZTX (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 16,7 - A.I.C. n. 037257033/M (in base 10) 13JZU9 (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037257045/M (in base 10) 13JZUP (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

Principio attivo: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene: paclitaxel 6 mg/ml.

Eccipienti: etanolo anidro, macrogolglicerolo ricinoleato purificato.

Produzione rilascio dei lotti e controllo: Pliva Lachema a.s., Karàsek 1 CZ 621 33 Brno Repubblica Ceca.

Rilascio dei lotti e controllo: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 - D-89143 Blaubeuren Germania.

Indicazioni terapeutiche

Carcinoma ovarico:

nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico, Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma ovarico in stadio avanzato o con carcinoma residuo (› 1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico, Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatico dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace;

Carcinoma della mammella:

nella terapia adiuvante, Paclitaxel è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con Paclitaxel deve essere considerato come un'alternativa alla continuazione della terapia con AC.

Paclitaxel è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con antraciclina sia con trastuzumab, nelle pazienti con iperespressione di HER-2 (recettore 2 dei fattori di crescita dell'epidermide nell'uomo) di livello 3+ all'esame immunoistochimico e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina.

In monoterapia Paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella in pazienti in cui la terapia standard contenente derivati antraciclinici non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace;

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato:

Paclitaxel in combinazione con cisplatino è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante;

Sarcoma di Kaposi correlato ad AIDS:

Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) avanzato correlato all'AIDS che hanno fallito una precedente terapia con antraciclina liposomiale.

I dati di efficacia a supporto di questa indicazione sono limitati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037257019/M (in base 10) 13JZTV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,23 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 139,01 euro.

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 16,7 ml - A.I.C. n. 037257021/M (in base 10) 13JZTX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 280,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 463,33 euro.

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 16,7 - A.I.C. n. 037257033/M (in base 10) 13JZU9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.807,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.633,33 euro.

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037257045/M (in base 10) 13JZUP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 842,24 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.390,03 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03538

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terbinafina Eurogenerici»

Estratto determinazione n. 433 dell'11 aprile 2007

Medicinale: TERBINAFINA EUROGENERICI.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.A. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

10 mg/g crema 1 tubo al da 7,5 g - A.I.C. n. 037410014/M (in base 10) 13PP6Y (in base 32);

10 mg/g crema 1 tubo al da 15 g - A.I.C. n. 037410026/M (in base 10) 13PP7B (in base 32);

10 mg/g crema 1 tubo al da 30 g - A.I.C. n. 037410038/M (in base 10) 13PP7Q (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione:

1 grammo di crema contiene:

Principio attivo: 10 mg di terbinafina cloridrato.

Eccipienti: idrossido di sodio (E524), alcol benzilico, sorbitano stearato (E491), cetil palmitato, alcol cetilico, alcol cetostearilico, polisorbato 60 (E435), isopropile miristato, acqua depurata.

Produzione completa controllo e rilascio dei lotti: Gedeon Richter Ltd - Gyomroi ut 19-21 - 1103 Budapest Ungheria.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania;

Centrafarm Services B.V. - Nieuwe Donk 9 - 4879 Ac Etten Leur Paesi Bassi;

Doppel Farmaceutci S.r.l. - Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore Piacenza;

Cosmo S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Pharmacodane Aps - Marielundvej 46 A - 2730 Herlev Danimarca.

Confezionamento:

Amareg GmbH - Donaustaufer Strasse 378 - 93055 Regensburg (Germania);

Dreiturm Donaustaufer - Strasse 378 - 93055 - Regensburg (Germania);

Haupt Pharma Wolfratshausen - Pfaffenrieder Strasse 5 - 82515 Wolfratshausen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel GmbH - Muthgasse 36/2 - A - 1190 Wein (Austria).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni micotiche della pelle causate da dermatofiti, come Trichophyton (ad es. T. Rubrum, T. Mentagrophytes, T. Verrucosum, T. Violaceum), Microsporum canis e Epidermophyton floccosum;

infezione cutanee da lieviti principalmente quelle causate dal genere Candida (come Candida Albicans);

Tinea Pityriasis versicolor, causata da Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg/g crema 1 tubo al da 7,5 g - A.I.C. n. 037410014/M (in base 10) 13PP6Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg/g crema 1 tubo al da 15 g - A.I.C. n. 037410026/M (in base 10) 13PP7B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10 mg/g crema 1 tubo al da 30 g - A.I.C. n. 037410038/M (in base 10) 13PP7Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03539

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tostrex»

Estratto determinazione n. 434 del 13 aprile 2007

Medicinale: TOSTREX.

Titolare A.I.C.: ProStrakan Ltd - Galabank Business Park - Galashiels - TD1 1QH - Regno Unito.

Confezioni:

2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314010/M (in base 10), 13LRGU (in base 32);

2% gel 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314022/M (in base 10), 13LRH6 (in base 32);

2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314034/M (in base 10), 13LRHL (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 grammo di gel contiene:

principio attivo: 20 mg di testosterone;

eccipienti: glicole propilenico, etanolo anidro, alcool isopropilico, acido oleico, carbomer 1382, trolamina, butilidrossitoluene (E321), acqua purificata.

Rilascio dei lotti: Penn Pharmwqceutical Services Limite4d - Units 23 & 24 Tafarnaubach Industrial Estate - Tredegar Gwent NP22 - 3AA - UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sostitutivo con il testosterone nell'ipogonadismo maschile qualora il deficit di testosterone sia stato confermato dai sintomi clinici ed esami diagnostici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2% gel 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314010/M (in base 10), 13LRGU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 2% gel 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314022/M (in base 10), 13LRH6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: 2% gel 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice - A.I.C. n. 037314034/M (in base 10), 13LRHL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03581

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Medis»

Estratto determinazione n. 435 del 13 aprile 2007

Medicinale: SERTRALINA MEDIS.

Titolare A.I.C.: Medis Danmark A/S - H.C. Andersens Boulevard 2, DK 1780 Kobenhavn V., Danimarca.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189014/M (in base 10), 13GXDQ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189026/M (in base 10), 13GXF2 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189038/M (in base 10), 13GXFG (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189040/M (in base 10), 13GXFJ (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189053/M (in base 10), 13GXFX (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189065/M (in base 10), 13GXG9 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189077/M (in base 10), 13GXGP (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189089/M (in base 10), 13GXH1 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189091/M (in base 10), 13GXH3 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189103/M (in base 10), 13GXHH (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189115/M (in base 10), 13GXHV (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189127/M (in base 10), 13GXJ7 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189139/M (in base 10), 13GXJM (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189141/M (in base 10), 13GXJP (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189154/M (in base 10), 13GXK2 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189166/M (in base 10), 13GXKG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 50 mg e 100 mg contiene:

principio attivo: 50 mg o 100 mg di Sertralina;

eccipienti: nucleo della compressa: silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, copovidone, lattosio monoidrato, magnesio stearato;

Rivestimento: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, macrogol, titanio diossido (E171).

Produzione: Actavis Hf., Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjorour Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC);

trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) negli adolescenti (13-17 anni di età).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189040/M (in base 10), 13GXFJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,31 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037189127/M (in base 10), 13GXJ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,07 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,62 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03580

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto determinazione n. 436 del 13 aprile 2007

Medicinale: AVAXIM.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c. - 8, Rue Jonas Salk - Lione (Francia).

Confezioni:

0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 033247040/M (in base 10), 0ZQMU0 (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 033247053/M (in base 10), 0ZQMUF (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati - A.I.C. n. 033247065/M (in base 10), 0ZQMUT (in base 32);

0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati - A.I.C. n. 033247077/M (in base 10), 0ZQMV5 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus dell'epatite A[1,2] ceppo GBM (inattivato) 160 unità antigeniche [3]

[1] coltivato su cellule diploidi umane MRC-5

[2] adsorbito su idrossido di alluminio, idratato (0,3 milligrammi AI)

[3] in assenza di una referenza standardizzata internazionale, il contenuto dell'antigene è espresso utilizzando uno standard interno;

eccipienti: 2-fenossietanolo, formaldeide, medium 199 di Hanks (complesso di amminoacidi, sali minerali, vitamine ed altri ingredienti), acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico ed idrossido di sodio (in quantità sufficiente a stabilizzare il pH).

Indicazioni terapeutiche: Avaxim è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione causata dal virus dell'epatite A negli adulti e negli adolescenti suscettibili a partire dai 16 anni di età.

Soggetti che hanno vissuto in aree ad alta endemia e/o con anamnesi di ittero possono risultare già immuni nei confronti dell'epatite A e quindi non potrebbero necessitare del vaccino. In tali situazioni deve essere considerata la possibilità di eseguire un test di valutazione degli anticorpi contro l'epatite A prima di prendere la decisione sulla vaccinazione.

Tuttavia la sieropositività contro l'epatite A non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.

Avaxim risulta ben tollerato sia in soggetti sieropositivi che sieronegativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 1 ago separato - A.I.C. n. 033247040/M (in base 10), 0ZQMU0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita con 2 aghi separati - A.I.C. n. 033247053/M (in base 10), 0ZQMUF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati - A.I.C. n. 033247065/M (in base 10), 0ZQMUT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite con 20 aghi separati - A.I.C. n. 033247077/M (in base 10), 0ZQMV5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alphagan».

Estratto determinazione/II/3055 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033490018/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033490020/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 5 ml;

A.I.C. n. 033490032/M - 1 flac. gocce oftalmiche 0,2% 10 ml.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/II/019, UK/H/0199/001/R001, UK/H/0199/001/R002.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo pressorio non è raggiunto con un singolo principio attivo), 4.2 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meropur».

Estratto determinazione/II/3057 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: MEROPUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 0367490121/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 0367490241/M - «75 UI FSH + 75 UI LH polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0606/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: Anovulazione, inclusa la Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOD), in donne che non rispondono al trattamento con clomifene citrato e conseguenti modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e riferibili alla nota in vigore e la prescrizione è a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lyrinel».

Estratto determinazione/II/3058 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: LYRINEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036551012/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 3 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551024/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551036/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551048/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551051/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551063/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551075/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551087/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551099/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551101/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 3 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551113/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551125/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551137/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551149/M - «10 mg compresse a rilaascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551152/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551164/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551176/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551188/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551190/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 3 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551202/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551214/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551226/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551238/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551240/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551253/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551265/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in flacone hdpe bianco opaco;

A.I.C. n. 036551277/M - «15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe bianco opaco.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0627/001-003/II/004.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: bambini al di sopra dei 6 anni. Trattamento dell'iperereflessia del detrusore secondaria a condizioni neurogeniche e relative modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconocimento, della specialità medicinale «Pariet».

Estratto determinazione/II/3059 dell'11 aprile 2007

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

A.I.C. n. 034216010/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216022/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216034/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216046/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216059/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216061/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216073/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216085/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216097/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216109/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216111/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216123/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216135/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216147/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216150/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216162/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216174/M - 1 blister AL/AL 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216186/M - 1 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216198/M - 2 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216200/M - 4 blister AL/AL 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216212/M - 1 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216224/M - 2 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216236/M - 5 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216248/M - 8 blister AL/AL 15 cpr gastroresistenti 20 mg.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-02/II/035, UK/H/0248/001-002/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati ed estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: viene autorizzata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1 (estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison»), 4.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Alle seguenti condizioni: le condizioni di rimborsabilità sono immutate e sono riferibili alla nota in vigore.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03429

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C10AA01	Simvastatina	10 unità 20 mg - uso orale 10 unità 40 mg - uso orale 28 unità 20 mg - uso orale 28 unità 40 mg - uso orale
J01MA02	Ciprofloxacina	10 unità 250 mg - uso orale 6 unità 500 mg - uso orale 12 unità 750 mg - uso orale

07A03601

Avviso relativo al comunicato recante: «Provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali»

Nel comunicato relativo ai provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2007, al punto 4), dove è riportato il ritiro di alcuni lotti della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Merck Generics», deve intendersi: «Amoxicillina e acido clavulanico Merck Generics Italia S.p.a.» della Ditta Merck Generics Italia S.p.a. Il presente avviso sostituisce ed annulla il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2007.

07A03643

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aquasol»

Con determinazione n. aRM-73/2007-2577 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmigea S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AQUASOL;

confezione: A.I.C. n. 032116028;

descrizione: 10 conten. monodose 10 ml;

confezione: A.I.C. n. 032116016;

descrizione: colluttorio flac 200 ml.

07A03626

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Magis».

Con determinazione n. aRM-72/2007-1152 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CAPTOPRIL MAGIS;

confezione: A.I.C. n. 035459027;

descrizione: 24 compresse da 50 mg;

confezione: A.I.C. n. 035459015;

descrizione: 50 compresse da 25 mg.

07A03627

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contramal».

Con determinazione n. aRM-71/2007-45 del 5 aprile 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Prodotti Formenti S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CONTRAMAL;

confezione: A.I.C. n. 028853099;

descrizione: «50 mg compresse solubili» 20 compresse solubili.

07A03628

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Complamin».

Con determinazione n. aRM-70/2007-8055 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: COMPLAMIN;

confezione: A.I.C. n. 017346115;

descrizione: ritardo 40 confetti 50 mg;

confezione: A.I.C. n. 017346103;

descrizione: 20 confetti 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 017346091;

descrizione: «200 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

confezione: A.I.C. n. 017346089;

descrizione: «300 mg compresse» 40 compresse;

confezione: A.I.C. n. 017346065;

descrizione: «150 mg compresse» 50 compresse;

confezione: A.I.C. n. 017346038;

descrizione: «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 3 ml;

confezione: A.I.C. n. 017346026;

descrizione: «1,5 g/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 10 ml;

confezione: A.I.C. n. 017346014;

descrizione: «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

07A03629

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Chirocaine».

Con determinazione n. aRM-67/2007-213 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CHIROCAINE;

confezione: A.I.C. n. 034769303;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro sterile da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769291;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro sterile da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769289;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro sterile da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769277;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769265;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769253;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro da 7,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769188;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769176;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro sterile da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769164;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro sterile da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769152;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769149;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769137;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro da 5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769063;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro sterile da 2,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769051;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro sterile da 2,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769048;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro sterile da 2,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769036;

descrizione: 10 ml 20 fiale in vetro da 2,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769024;

descrizione: 10 ml 10 fiale in vetro da 2,5 mg/ml;

confezione: A.I.C. n. 034769012;

descrizione: 10 ml 5 fiale in vetro da 2,5 mg/ml.

07A03630

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni delle specialità medicinale per uso umano «Asa Ratio».

Con determinazione n. aRM-68/2007-1590 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ASA RATIO;

confezione: A.I.C. n. 034761054;

descrizione: 60 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 034761066;

descrizione: 100 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 034761041;
descrizione: 50 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 034761039;
descrizione: 30 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 034761027;
descrizione: 20 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg;

confezione: A.I.C. n. 034761015;
descrizione: 10 compresse in blister (PVC/AL) da 500 mg.

07A03631

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deanxit»

Con determinazione n. aRM-69/2007-7184 del 5 aprile 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Lundbeck Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:
farmaco: DEANXIT;
confezione: A.I.C. n. 024471017;
descrizione: 30 compresse.

07A03632

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-095) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00